

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 21 SETTEMBRE 2010

N. 147



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1919

L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni.

Pag. 26278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1920

Approvazione di n. 7 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Brindisi e Lecce.

Pag. 26304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1921

Approvazione di n.8 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Foggia - Taranto.

Pag. 26306

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1966

Accordo di programma sottoscritto in data 05.06.1996 dalla Regione Puglia, dalla Università degli Studi di Bari, dal Consorzio Universitario di Foggia, dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Foggia e dal Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - Attuazione art.33, l.r.27/1995, come modificata dall'art.40 l.r.30 aprile 2009, n.10.

Pag. 26308

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1968

Comune di Modugno (BA). Recupero del sito medioevale Borgo di Balsignano. Deroga alle prescrizioni di base - art. 5.07 N.A.T. del P.U.T.T/P. Proponente Comune di Modugno.

Pag. 26311

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1969

P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Approvazione delle modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione e dello schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l'Autorità di Bacino della Puglia.

Pag. 26314

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1975

Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2010/2011”. Ratifica.

Pag. 26337

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1976

Piano di risanamento nel Comune di Taranto in attuazione del D.Lgs. 152/07. Potenziam. della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, con riferimento al benzo(a)pirene e agli Idrocarburi Policiclici Aromatici.Approvaz. schema del Protocollo d' Intesa integrativo tra Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente e Arpa Puglia di istituzione del Centro Regionale Aria (CRA) della Regione Puglia.

Pag. 26347

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1977

Approvazione in via provvisoria del Piano Regolatore intercomunale per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) dei Comuni di Gravina e Poggiorsini.

Pag. 26365

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2010, n. 1979

Accordo Stato – Regioni del 5 novembre 2009 in materia di Formazione Continua in Medicina – Recepimento.

Pag. 26372

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1919

L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni.

L'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria del Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Attuazione delle Attività Finanziate, avv. Costanza Moreo, e confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- l'art. 29, 1° co., della L.R. 15/02, relativamente all'accertamento delle competenze, dispone che: ".... al termine dei corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sosterranno, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, innanzi a Commissioni d'esame costituite con provvedimento dell'Assessorato provinciale alla formazione professionale, **su conformi criteri deliberati dalla Giunta Regionale**".
- l'art. 8, 2° co., della medesima legge, prevede tra le funzioni attribuite alle Province al punto e): ".....la nomina delle Commissioni esaminatrici per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività formative e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, **secondo le modalità che verranno fissate con apposite direttive dall'Assessorato regionale alla formazione professionale**".

VISTA:

- la Deliberazione n. 986 del 26/06/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 01/08/2007, con la quale la Giunta Regionale ha disciplinato il compenso da corri-

spondere ai componenti delle Commissioni d'esame, come espressamente previsto dal succitato art. 29 della L.R. 15/02

TENUTO CONTO che:

- con D.G.R. **1575 del 04/09/2008**, avente ad oggetto "*POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi*", sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 32/2006 "*Misure urgenti in materia di formazione professionale*", è stato avviato il conferimento di funzioni in materia di formazione professionale alle province pugliesi. Nello stesso atto sono state individuate le competenze e le conseguenti responsabilità in ordine all'attuazione della programmazione del P.O. Puglia FSE 2007/2013 da affidare alle stesse Province;
- con successiva D.G.R. n. **1994 del 28/10/2008**, avente ad oggetto "*POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza*", modificata dalla DGR 56 del 26/01/2010, (che delibera l'inserimento della BAT tra gli organismi intermedi), sono state designate le Amministrazioni provinciali pugliesi quali Organismi Intermedi del P.O. Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell'art 2, paragrafo sesto, e art. 59, paragrafo secondo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ed è stato approvato lo Schema di Accordo tra la Regione e Organismi Intermedi (Province pugliesi), dando mandato all'Autorità di Gestione FSE (*Dirigente del Servizio Formazione Professionale*) di formalizzare la sottoscrizione dei singoli "*Accordi*" con le Province pugliesi. I cinque Accordi tra la Regione e i singoli Organismi Intermedi (le cinque Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, mentre è in via di definizione quello con la BAT) sono stati quindi firmati dall'Autorità di Gestione e dai rispettivi Dirigenti provinciali competenti per materia.

PRESO ATTO che:

- le Province, in attuazione del processo di delega,

hanno emanato i bandi ed attuato la gestione delle attività;

Si propone, con l' **allegato A** "*linee guida per gli esami – prime indicazioni*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di emanare le prime indicazioni in merito alle modalità di espletamento degli esami di qualifica al fine del raggiungimento di una progressiva omogeneità nelle procedure e nella modulistica di riferimento che possa essere validamente adottata sia per la gestione delle attività di competenza regionale che per quelle delegate alle Province, fermo restando quanto già stabilito da precedenti e vigenti disposizioni in materia di accertamento delle competenze. Successivamente, il Servizio Formazione Professionale procederà con l'elaborazione -e conseguente pubblicizzazione - delle modalità relative alla fase di valutazione delle competenze acquisite al termine dei corsi di perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento, o comunque per quelli non finalizzati al conseguimento di una qualifica, fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.

“Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'ado-

zione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare l'**allegato A** "*linee guida per gli esami – prime indicazioni*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le prime indicazioni in merito alle modalità di espletamento degli esami di qualifica;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Formazione Professionale di provvedere agli atti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
- di pubblicare, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

Area politiche per lo sviluppo economico, lavoro, innovazione

Servizio Formazione Professionale

LINEE GUIDA PER GLI ESAMI

Prime indicazioni

(L.R. n. 15 del 7 agosto 2002)

Indice

- Premessa

1 - Ambiti di riferimento

2 - Procedure

3 - Trattamento economico

- Allegati

PREMESSA

L'art. 8 della L.R. 15/02 al 2° comma, tra le funzioni attribuite alle Province al punto e) prevede: *"la nomina delle Commissioni esaminatrici per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività formative e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le **modalità che verranno fissate con apposite direttive** dall'Assessorato regionale alla formazione professionale.*

L'art. 29, 1° comma, della medesima legge relativamente all'accertamento delle competenze, dispone che:

*1. Al termine dei corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sosterranno, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, innanzi a Commissioni d'esame costituite con provvedimento dell'Assessorato provinciale alla formazione professionale, **su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale**, e composte da:*

- a) un funzionario di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo di scuola media superiore, di indirizzo coerente con il tipo di idoneità da conseguire;*
- b) tre docenti del corso, designati dalla direzione dell'ente gestore;*
- c) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro;*
- d) due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.*

*2. Al termine dei corsi di perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento, o comunque per quelli non finalizzati al conseguimento di una qualifica, sarà prevista una fase di valutazione delle competenze acquisite, con **le modalità che saranno stabilite dall'Assessorato regionale alla formazione professionale**, comunque garantendo condizioni di terzietà nella valutazione.*

3. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.

*4. Ai componenti delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle **direttive che la Giunta regionale** emanerà per la realizzazione delle attività formative.*

Il presente documento intende fornire prime indicazioni in merito alle modalità di espletamento degli esami di qualifica al fine del raggiungimento di una progressiva omogeneità nelle procedure e nella modulistica di riferimento valida sia per le attività di competenza regionale che per quelle delegate alle Province, fermo restando quanto già stabilito da precedenti e vigenti disposizioni in materia.

A seguire, il Servizio Formazione Professionale, procederà con l'elaborazione, e conseguente pubblicizzazione, delle modalità relative alla fase di valutazione delle competenze acquisite al termine dei corsi di *perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento, o comunque per quelli non finalizzati al conseguimento di una qualifica* fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.

1 - **AMBITI DI RIFERIMENTO**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera a) della L.R.15/2002, tra le attività formative promosse sul territorio regionale che concorrono all'attuazione di efficaci politiche attive del lavoro rientrano le **attività formative di qualifica**. Tali attività si concludono con un esame finale innanzi ad una Commissione nominata ai sensi dell'art. 29 della L.R. 15/2002 e col rilascio dei relativi attestati da parte dei competenti uffici regionali/ provinciali.

Giova chiarire altresì che per:

♦ **Attestazione:** si identificano come tali gli attestati rilasciati **in assenza di esame finale** formalizzato, ma solo a seguito di verifica finale interna, a cura dell'organismo di formazione, che ne cura anche la repertoriatura. Tali attestazioni non hanno valenza ufficiale, ma attestano l'avvenuta acquisizione di apprendimenti/capacità da parte del singolo individuo, che li utilizza per l'accesso al lavoro o, come credito formativo, per l'inserimento in percorsi successivi di formazione o di istruzione ai fini dell'acquisizione di un titolo formale. L'attestazione semplice, non ha valore certificatorio. I tipi di attestazioni obbligatorie comunque ammissibili sono indicati in sede di bando ed avviso pubblico. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari definite da norme specifiche.

Sono riconosciute le seguenti attestazioni tipo:

- **attestato di frequenza**, riferito all'intera attività formativa, e rilasciabile nel caso in cui il partecipante abbia maturato una presenza non inferiore al 70% della durata della stessa.
- **dichiarazione del percorso individuale svolto**, rilasciata su richiesta dell'interessato nel caso di frequenza parziale del percorso formativo, indipendentemente dall'esito dello stesso.

♦ **Certificazione:** la certificazione è l'atto attraverso cui è **riconosciuto in modo formale (a seguito di esame ufficiale effettuato dinanzi ad una Commissione d'esame) da parte dell'Amministrazione** regionale /provinciale, l'esito professionale in termini degli apprendimenti maturati nell'attività formativa, in forma coerente con quanto previsto in sede di bando o avviso pubblico.

Il valore legale della certificazione è definito dalla normativa nazionale e regionale in materia. I tipi di certificazioni obbligatorie, o comunque ammissibili, sono indicati in sede di bando ed avviso pubblico. I crediti formativi riconosciuti concorrono alla certificazione. In attesa della regolamentazione degli standard professionali, formativi e di certificazione da parte della Regione —e fatto salvo quanto già disposto da specifica normativa in materia — viene assunta a riferimento come certificazione "tipo", l'attestato di qualifica riferito al profilo/ figura professionale oggetto dell'intervento formativo.

Verifiche di apprendimento in itinere ed al termine del percorso

Nel corso ed al termine di ciascun modulo formativo l'allievo ha il diritto ed il dovere di essere sottoposto a verifiche di apprendimento, specificamente strutturate in base alla tipologia formativa attivata, fatte salve specifiche disposizioni di legge (es.:IFTS).

La verifica deve garantire all'allievo la messa in trasparenza degli esiti formativi, in coerenza con gli obiettivi cognitivi previsti dal progetto, articolati in termini di conoscenze e competenze.

2 -PROCEDURE

La prova d'esame, nell'ambito di un percorso di formazione finalizzata al conseguimento di un attestato di qualifica professionale, rappresenta il segmento finale del processo di formazione; essa, oltre ad esprimere i livelli di apprendimento raggiunti dai partecipanti alle azioni formative, e permetterne la relativa certificazione, attesta l'acquisizione di determinate capacità in relazione al profilo di riferimento.

Tutte le iniziative formative comportano l'obbligo di frequenza da parte del numero minimo dei partecipanti, i quali devono frequentare almeno il 70% del monte ore corso individuato sommando ore di lezione in aula, ore di stage, ore previste per visite guidate o di istruzione, salvo diversa prescrizione degli avvisi pubblici.

Al termine dell'attività gli allievi che non abbiano superato il 30% di assenze sull'ammontare delle ore complessive del corso e che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso formativo, raggiunto anche con la partecipazione ad eventuali moduli di recupero, le cui spese rimarranno a carico del Soggetto attuatore, saranno ammessi a sostenere una verifica finale volta ad accertare i risultati raggiunti.

Gli avvisi pubblici possono indicare requisiti diversi, rispetto a quelli indicati nella presente direttiva, per l'accesso alle prove finali.

Per quanto concerne la **composizione delle commissioni** per l'acquisizione dell'attestato di qualifica, ai sensi del combinato disposto dell'art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell'art.29 della legge regionale 07 agosto 2002, n.15, si prevede che al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una *qualifica*, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato, sosterranno gli esami finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, innanzi ad una commissione costituita come segue:

- a. Presidente – Funzionario Regionale/Provinciale di categoria non inferiore alla D, designato dall'Amministrazione di appartenenza, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo nella scuola media superiore di *indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire*;
- b. Esperto designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero della Pubblica Istruzione;
- c. Esperto designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- d. Esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali;
- e. Esperto designato dalle strutture territoriali delle OO.SS dei lavoratori.
- f. Tre docenti designati dal soggetto attuatore (es. docente teorico di discipline umanistiche del corso, docente teorico di discipline scientifiche e docente tecnico-pratico di discipline professionalizzanti del corso).

Sono fatte salve ulteriori e differenti specifiche stabilite da diversa normativa (es:

composizione commissioni d'esame per corsi OSS, IFTS etc...).

Le Commissioni d'esame sono ritenute validamente costituite con la presenza dei seguenti componenti, **accertata l'impossibilità imprevista e sopravvenuta degli altri membri:**

- a) Presidente – Funzionario Regionale/Provinciale designato dalla Amministrazione di appartenenza, ovvero un preside o un docente entrambi di ruolo nella scuola media superiore di indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire;
- b) Esperto designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- c) Uno degli altri elementi designati, fatta salva chiaramente la presenza dei docenti interni al Soggetto Attuatore.

Per più corsi affini presso la stessa sede operativa può essere nominata un'unica Commissione d'esame. In tal caso i lavori della Commissione avranno una durata pari ad un giorno in più per ogni corso che si aggiunge al primo.

La Commissione esaminatrice viene regolarmente nominata dagli uffici preposti regionali/provinciali, su esplicita **richiesta** dei soggetti attuatori formulata secondo il modello riportato in allegato (**All. 1**) almeno 30 (trenta) giorni prima della chiusura delle attività formative.

La commissione, composta come innanzi riportato, deve garantire la regolarità e la correttezza dello svolgimento delle prove e della formulazione dei giudizi finali di idoneità.

In calce a tale modello devono essere indicate, a titolo di suggerimento, anche le date preferite per lo svolgimento degli esami.

Il Presidente e la Commissione devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- 1) l'esame non può avere inizio senza la presenza di tutti i componenti la Commissione, fatta salva l'ipotesi sopra prevista di accertata e sopravvenuta impossibilità di presenza degli altri membri che non siano quelli sopra indicati per i quali la presenza sia appunto obbligatoria;
- 2) all'atto di insediamento della Commissione, il Presidente prende atto di eventuali sostituzioni richieste formalmente dagli Enti rappresentati;
- 3) deve essere acquisito l'elenco relativo agli allievi ammessi all'esame (verbale di ammissione) firmato dal responsabile dei corsi a garanzia del rispetto del numero massimo di assenze;
- 4) deve essere verificata l'identità dei candidati, attraverso l'esibizione di un documento personale;
- 5) deve essere verificata la corrispondenza delle prove preposte dal soggetto attuatore in rapporto agli obiettivi raggiunti e all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali per l'espletamento delle prove stesse, tenendo presente i particolari bisogni che possono sorgere dalla presenza di soggetti portatori di handicap;
- 6) devono essere siglati gli elaborati;
- 7) deve essere apposta la firma di presenza giornaliera sul modulo "**scheda di presenza dei Membri di Commissione**" (**All. 2**). Tale modulo verrà controfirmato dal presidente,

che si assume la responsabilità circa la validità delle firme apposte;

8) deve essere completato, a seguito dello scrutinio finale, il **verbale d'esame**, riportato in allegato al presente documento (**All. 3**), e devono essere apposte le firme per conferma della correttezza di quanto sullo stesso riportato. Al termine dell'esame, il Presidente di Commissione deve provvedere a consegnare agli uffici preposti la copia, firmata in originale, del verbale d'esame con la valutazione delle singole prove.

Il verbale deve essere compilato esclusivamente con procedura informatizzata.

Dovranno essere prodotte 3 copie firmate in originale. La loro destinazione è la seguente:

- n. 1 copia al Presidente al termine delle operazioni di scrutinio per l'inoltro all'Ufficio regionale /provinciale competente;
- n. 1 copia da allegare agli attestati all'atto della presentazione agli uffici regionali/provinciali per le opportune verifiche, unitamente a 2 copie del modello All. 5;
- n. 1 copia trattenuta dalla sede operativa da conservare agli atti per un tempo illimitato.

Lo spazio riservato alle osservazioni deve essere utilizzato per mettere in luce:

- eventuali anomalie o carenze emerse nel percorso formativo;
- la regolarità circa lo svolgimento delle prove, e agli adempimenti previsti per il Soggetto formatore;
- l'esito delle prove, relativamente alla preparazione riscontrata negli allievi;
- il riscontro circa allievi assenti giustificati che dovranno essere sottoposti ad apposito esame bis, da sostenere innanzi la prima Commissione utile, allegando copia della relativa documentazione.

Relativamente allo **svolgimento delle prove d'esame**, prima del loro inizio, la Commissione è tenuta a verificare la documentazione messa a disposizione dal Soggetto Attuatore, relativa al progetto formativo ed ai candidati ed a definire termini e modalità delle operazioni d'esame.

L'ammissione degli allievi all'esame è decisa dal corpo docente il quale è tenuto a partecipare ad una riunione finale che dovrà risultare da apposita firma apposta sul relativo verbale interno; tale verbale dovrà esser consegnato al Presidente della Commissione d'esame all'atto dell'insediamento.

Agli esami potranno essere ammessi coloro i quali abbiano partecipato ad un numero di ore non inferiore al 70% di quelle previste nel progetto. Le ore destinate agli esami finali non saranno computate per il raggiungimento di tale percentuale.

L'esame si articola in tre fasi: **preparatoria, attuativa e valutativa**.

Fase preparatoria

In questa fase avviene l'insediamento della Commissione. Il coordinatore del progetto illustra il profilo professionale di riferimento e il percorso formativo, i componenti della Commissione

prendono visione della documentazione predisposta dal soggetto attuatore relativa all'intervento, ai partecipanti e alle prove d'esame. Le prove d'esame devono essere predisposte di norma nella misura minima di tre e sorteggiate pubblicamente all'inizio delle prove stesse

Fase attuativa

Le prove consistono in una prova scritta e una prova orale, eventualmente integrate da una prova di pratica o simulazione, sulla base del profilo professionale di riferimento. Il peso da assegnare alle singole prove è espresso in percentuale ed è stabilito dalla Commissione, tenendo conto della tipologia e del progetto didattico. Il punteggio complessivo delle prove d'esame è dato dalla somma dei risultati ponderati delle singole prove.

Di seguito si propone, a titolo meramente indicativo, un esempio di calcolo del punteggio finale sulla base del peso percentuale assegnato a ciascuna prova d'esame.

Prove d'esame	Peso percentuale della prova	Punteggio ipotetico	Calcolo	Punteggio ponderato
Prova scritta	30%	70/100	70x30/100	21/100
Prova pratica	40%	55/100	40x55/100	22/100
Prova orale	30%	65/100	30x65/100	19,5/100
<i>Punteggio finale</i>	62,5			
<i>Punteggio finale arrotondato</i>	63/100			

La **durata** degli esami in termini di giornate, comprendenti l'insediamento della Commissione e lo svolgimento delle attività preliminari all'esame, la prova scritta/pratica e la prova orale/colloquio con valutazione finale, è determinata dal tipo di qualificazione da conseguire indipendentemente dal livello di formazione da erogare; in ogni caso viene stabilita la durata minima in giorni uno e la durata massima in giorni tre. Casi eccezionali, derivanti dalla specificità del corso o da situazioni particolari, possono giustificare prove finali di tipologia e durata di natura diversa. Le ore di durata degli esami non fanno parte del monte orario dell'azione formativa. Agli allievi saranno comunque riconosciute eventuali spese di viaggio.

Fase valutativa

La valutazione finale dell'allievo è la risultante delle tre seguenti componenti: la valutazione dell'esame; la valutazione dell'andamento del partecipante nel percorso formativo; la valutazione dello stage.

Il peso percentuale delle suddette componenti è espresso in percentuali; il peso della valutazione dell'esame deve raggiungere almeno il 50% della valutazione complessiva. Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità è di 60/100. L'esito della valutazione finale

complessiva è espresso in forma dicotomica: "idoneo", "non idoneo".

La suddetta valutazione e il relativo punteggio ponderato sono riportati sul verbale d'esame.

Di seguito si propone a titolo meramente indicativo un esempio di calcolo del punteggio finale di valutazione complessiva sulla base del peso percentuale assegnato a ciascun elemento di valutazione.

Elemento di valutazione	Peso percentuale della prova	Punteggio ipotetico	Calcolo	Punteggio ponderato
Esame	60%	63/100	63x60/100	37,8
Andamento ponderato	20%	65/100	65x20/100	13
Stage	20%	50/100	50x20/100	18
<i>Punteggio finale</i>				60,8
<i>Punteggio finale arrotondato</i>				61/100

Problematiche ricorrenti

- a) Per gli allievi ammessi agli esami e assenti per giustificati e documentati motivi, è possibile, in una sessione d'esame successiva e comunque non oltre l'anno formativo successivo, istituire una nuova Commissione d'esame.
- b) L'esame bis, per evidenti ragioni di costi, può essere contenuto nella durata; e ove possibile svolto unitamente ad altri esami.
- c) I candidati che abbiano svolto una parte delle prove non devono ripetere l'intero esame; la Commissione esaminatrice deve acquisire i risultati precedentemente ottenuti verbalizzando il fatto nelle osservazioni.

Il Soggetto attuatore deve provvedere a richiedere con il dovuto anticipo tale nomina e fornire all'allievo il supporto necessario per metterlo in condizione di riacquisire le competenze non esercitate a causa della precedente defezione.

L'attestato di qualifica è rilasciato dall'Amministrazione regionale/provinciale, sulla base dell'iter seguente:

- ♦ entro 15 gg dall'espletamento delle prove, il soggetto formatore inoltra ai competenti uffici regionali/provinciali gli attestati di qualifica compilati secondo il modello allegato al presente documento, unitamente al verbale degli esami e a due copie dell'**AlI 5**;
- ♦ i competenti uffici regionali/provinciali sulla scorta della documentazione in proprio possesso, accertata la regolarità formale delle operazioni, procedono al rilascio degli attestati, firmati dal Dirigente dell'Ufficio competente.
- ♦ entro i 30 gg successivi, il soggetto attuatore dovrà provvedere al ritiro degli attestati firmati e alla consegna degli stessi all'utenza.

3 -Trattamento economico dei componenti della Commissione d'esame

Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio

A tutti i componenti delle commissioni d'esame, spetta un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura prevista dalla vigente normativa regionale (DGR 986 del 26/06/2007, pubblicata sul BURP n. 110 del 01/08/2007 "Gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni d'esame previste dall'art. 29 della L.R.15/02")

Nelle Commissioni nominate dalla Regione ai sensi dell'art. 29 - lettera a - L.R. 15/2002, il gettone di presenza, da corrispondere al funzionario regionale - presidente di commissione -, viene versato dal soggetto attuatore, direttamente in conto entrate nelle casse regionali su apposito e specifico fondo dedicato alla formazione professionale "... *da gestirsi da parte del Consiglio del personale*" (art.78 - comma 8 - L.R. 18/74). A riguardo è rimessa alle Amministrazioni provinciali la regolamentazione relativa ai compensi dei propri funzionari, fermo restando il rispetto del massimale previsto nella suddetta Deliberazione regionale.

Ai componenti delle commissioni, che non usufruiscono di alcun trattamento di missione a carico delle proprie amministrazioni di appartenenza e che non risiedono nella località di svolgimento degli esami, spetta anche il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per il personale regionale/provinciale.

Eventuale partecipazione ad altre commissioni esaminatrici nella stessa giornata non dà diritto alla liquidazione di altro gettone.

Pagamento delle indennità e dei rimborsi

Le spese per indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sono a carico del soggetto attuatore e sono ammesse a finanziamento nei limiti dell'importo previsto ed autorizzato per ciascun corso.

Le spese de quo dovranno essere pagate ai componenti della commissione, possibilmente al termine dell'ultima seduta d'esame e, comunque, non oltre venti giorni da tale data perdiponendo all'uopo l'apposito **modello di liquidazione (All. 4)**.

MODALITA' SVOLGIMENTO ESAMI

1° GIORNO: Insediamento Commissione per attività preliminari esami

Ore inizio _____ Sede: _____

Via _____ Tel. _____

2° GIORNO:

Prova Colloquio Scritta Pratica o simulata Altro _____

Presso _____

Sede _____ Via _____ Tel. _____

Ore inizio _____ Ore complessive previste _____

3° GIORNO:

Prova Colloquio Scritta Pratica o simulata Altro _____

Presso _____

Sede _____ Via _____ Tel. _____

Ore inizio _____ Ore complessive previste _____

ELENCO ALLIEVI AMMESSI AGLI ESAMI

01 _____	11 _____
02 _____	12 _____
03 _____	13 _____
04 _____	14 _____
05 _____	15 _____
06 _____	16 _____
07 _____	17 _____
08 _____	18 _____
09 _____	19 _____
10 _____	20 _____



Regione Puglia

All. 1

REGIONE PUGLIA/PROVINCIA DI

Servizio Formazione Professionale

RICHIESTA COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMI**SOGGETTO ATTUATORE** _____

Sede _____ Via _____ Tel. _____

Referente (1) _____ Tel. _____ e-mail _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL CORSO

Denominazione qualifica _____

Requisito di accesso richiesto _____

Sede corsuale _____ Via _____ Tel. _____

Ore complessive corso _____ Ore svolte (data attuale) _____ Ore da svolgere _____

Data di inizio corso _____ Data di ultimazione prevista _____

Estremi approvazione progetto con la qualifica richiesta _____ Data _____

Numero allievi inizio corso _____ Numero allievi fine corso _____

DATA PROPOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME (compreso il giorno dell'insediamento)

GG. _____ **Mese** _____ **Anno** _____
 (non inferiore a 30 gg. dalla data di invio della richiesta)

DOCENTI DEL CORSO DESIGNATI PER L'ESAME

1 _____

2 _____

3 _____

(1) Indicare il nominativo della persona incaricata, a livello organizzativo della gestione degli esami.

CONTENUTO DEL CORSO (Materie)

(Riportare i dati effettivi)

DI BASE		DOCENTE
Denominazione	Durata in ore	Cognome e nome
TRASVERSALI		DOCENTE
Denominazione	Durata in ore	Cognome e nome
TECNICO PROFESSIONALI		DOCENTE

Denominazione	Durata in ore	Cognome e nome

TOTALE DURATA DEL CORSO (ore)	
--------------------------------------	--

TIROCINIO PRATICO

(Riportare i dati effettivi)

1. **Durata** (in ore) _____ **Nome dell'Organizzazione/Azienda** _____**Sede** _____2. **Durata** (in ore) _____ **Nome dell'Organizzazione/Azienda** _____**Sede** _____**ALTRE ESPERIENZE PRATICHE**1. **Durata** (in ore) _____ **Sede** _____**Modalità** _____

2. **Durata** (in ore) _____ **Sede** _____**Modalità** _____

PROFILO PROFESSIONALE DELLA QUALIFICA

All. 2

REGIONE PUGLIA SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE			SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI D'ESAME. ESERC. 200__/_				ENTE ATTUATORE: _____					
LOCALITA': _____												
DATA DELLE SEDUTE:						PARI A gg. N° : _____						
ESTREMI RICHIESTA DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME:												
ESTREMI ATTO DI NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE D'ESAME:												
CORSI SOTTOPOSTI AD ESAMI							ACCERTAMENTI STATISTICI					
N°	ATTO _____		N° d'Ordine	foglio N°	Tipo	QUALIFICA	ORE ESAMI	AMMESSI AGLI ESAMI	ESAMINATI	IDONEI	NON IDONEI	ASSENTI
	N°	ANNO										
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E NUMERO DELLE PRESENZE EFFETTIVE												
ISTITUZIONI e/o ORGANISMI RAPPRESENTATI			NOMINATIVI			DATA DELLE EFFETTIVE PRESENZE			TOTALE gg.			
a)												
b)												
c)												
d)												
e)												
f)												
g)												
h)												
I)												
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE _____												

Risultati degli esami

N.iscritti al corso	Ammessi agli esami	Esaminati	idonei	Non idonei
---------------------	--------------------	-----------	--------	------------

=====

OSSERVAZIONI

Luogo, li

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

LA RAPPRESENTANTE

Spazio riservato agli uffici della Regione/Provincia

Inviati firmati

attestati dal n.

al n.

in data

REGIONE PUGLIA

All. 3

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

VERBALE DEGLI ESAMI

Centro di Formazione Professionale: _____

Anno Formativo 2009/2010 Determinazione Dirigenziale n. del

del corso per " " Cod. MIR. _____

iniziato in data // (durata del Corso/ore previste) Ore effettuate

terminato il // svolti nei giorni dalle ore alle ore

presso la Sede Formativa di: _____

COMMISSIONE ESAMINATRICE

PRESIDENTE _____

MEMBRI _____

IN RAPPRESENTANZA

Prova teorica n. " _____
" _____

Prova pratica "" _____

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ATTUALE RESIDENZA	ASSENZE IN ORE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE				Media dei voti teorici	Esercitazioni Pratiche	Giudizio Complessivo	Eventuali annotazioni
							Materia	Materia	Materia	Materia				
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														

NOTE:

- (1) Il giudizio deve essere espresso in centesimi. La sufficienza è rappresentata dalla votazione di 60/100 tanto per la teoria quanto per la pratica.
- (2) Il giudizio complessivo, per il quale si terrà conto, oltre che della media aritmetica, dell' assiduità e diligenza dell' allievo durante il corso, sarà espresso in termini "idoneo" o "non idoneo".

All. 4

**TRATTAMENTO ECONOMICO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMI
LETTERA DI NOMINA DELLA REGIONE PUGLIA/PROVINCIA
PROT. N. DEL COD.**

BENEFICIARIO SIG.
NATO AIL
RESIDENTE AIN
INTERVENUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE COMMISSIONE D'ESAME
DESIGNATO DA:
N. DI CODICE FISCALE.....

TABELLA DI LIQUIDAZIONE

1) ORE DI PRESENZA N.

2) TOTALE LORDO €

Ritenute

3) 20 % su € = €.....

4) **TOTALE NETTO DA PAGARE = €**

Luogo,

Il responsabile della sede operativa

PER QUIETANZA

Di euro:

In fede

ANNOTAZIONI _____

ENTE ATTUATORE:

SEDE DI:

**ELENCO DEGLI ATTESTATI
DI QUALIFICA PROFESSIONALE**

ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO: _____

SEDE OPERATIVA¹: _____

Via _____

Corso	Codice P.O. _____ denominazione corso _____						
	D. D. n. _____ del _____						
N° Ord.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Attestato		NOTE	
				N°	Data		
Data _____ IL RESPONSABILE DELLA SEDE _____			Riservato al Servizio F.P. Prot. _____ SI TRASMETTE DI RITORNO ALL'ENTE ATTUATORE IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO _____				

¹ Sede dove è stato svolto il Corso.



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



REGIONE PUGLIA
Area politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale

REGIONE PUGLIA

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Berufsbezeichnungszeugnis / Attestation de qualification professionnelle / Vocational training certificate

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA

Qualifizierungsbezeichnung / Dénomination de la qualification / Qualification denomination

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE

Qualifizierungsniveau / Niveau de la qualification / Qualification level

CONFERITO AL CANDIDATO

Dem bewerber erteilt / Attribué au candidat / Conferred on candidate

nato a
Geboren in / Né à / Born in

il
Am / Le / On

ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO

Staatl. anerkannte Bildungsanstalt / Organisme accrédité de formation professionnelle / Officially recognized vocational training organism

Sede
Sitz / Lieu / Town

Data

Attestato n°

IL RESPONSABILE
dell'organismo formativo
accreditato

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Osservatorio del mercato del Lavoro-
Qualità ed orientamento
del Sistema formativo
dott.ssa Claudia Claudi

IL PRESIDENTE
della Commissione
Esaminatrice

Il presente attestato si rilascia ai sensi della Legge 845/78 art. 14, L. R. 15/02 art. 29.
Il presente attestato ha validità nazionale.
Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / Cette attestation est valable au niveau national / This certificate is valid at national level

1. DENOMINAZIONE E NUMERO DEL CORSO*Benennung des kurses / Dénomination du cours / Course name*

AUTORIZZATO: con D.D.n° ...del ... Codice P.O.R. ...

Ermächtigt / Autorisé / Authorized

COFINANZIATO:

*Co-finanzierte / Co-financié / Co-financed***2. PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO:***Entsprechende Berufskategorie / Profil professionnel de référence / Professional reference profil***3. DURATA DEL CORSO :***Dauer des Kurses / Durée du cours / Course length*

Anni

Jahre / Années / Year

Mesi

Monate / mois / months

Ore

*Stunden / Heures / Hours***4. REQUISITI DI ACCESSO:***Zugangsrequisiten / Exigences d'accès / Admission requirements***5. CONTENUTI DEL CORSO:***Inhalte des kurses / Contents du cours / Course contents*

durata (in ore) / dauer (in stunden) /

durée (en heures) / lengthing (in hours)¹**5.1 di base***allgemeine inhalte/ contenus de base / basic contents***5.2 tecnico professionali***Technische unde berufliche inhalte / Contents technico-professionnels / Technical-professional contents***5.3 trasversali***Transversale inhalte / Contents transversaux / Transversal contents***5.4 tirocinio pratico***Praktischetage ausbildung / Stage pratique / Pratical apprenticeship*

-durata in ore:

*Dauer in stunden berechnet/ Durée exprimée en**heures/ Length in hours*

-nome dell'organizzazione:

Namen der organisation / Nom de l'organisation / Name of organization

-sede di svolgimento:

*ort der Lehre / lieu d' apprentissage / location of apprenticeship***5.5 altre esperienze pratiche***Andere praktische Erfahrungen / Autres expériences pratiques / Other practical experiences*

-durata in ore:

*Dauer in stunden berechnet/ Durée exprimée en**heures/ Length in hours*

- modalità

*modalität / modalités / conditions***6. TIPO DI VALUTAZIONE FINALE:***Art der abschlussprüfungen/ Type d'épreuves de évaluation finale / type of final assessment tests*- colloquio *gesprach / entretien / oral*- prove scritte *schriftliche Prüfungsarbeiten / épreuves écrites / written*- prova pratica o simulazione *praktische Prüfungen other Simulation / épreuve pratique ou simulation / practical*

- altro

*anderes / autre / other***7. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE***Ergänzende Bemerkungen / Notes complémentaires / Other comments*

Quanto indicato nel presente atto è rispondente al vero.

Luogo, data

IL RESPONSABILE
del corso

¹ Indicare rispettivamente la durata in ore per i punti da 5.1 a 5.3.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello di attestato di qualifica viene proposto in via sperimentale per favorire la trasparenza dei contenuti e dei percorsi formativi e per armonizzare, a livello nazionale, il formato degli stessi attestati in coerenza con le indicazioni e le priorità individuate dalla UE.

Di seguito vengono fornite alcune istruzioni per facilitare la compilazione del documento stesso.

Livello di qualificazione.

Inserire il livello di qualificazione specificando tra: post obbligo scolastico, post qualifica di stato, post diploma, post laurea.

1. *Denominazione del corso.*
Inserire il nome del corso anche se indicato alla denominazione della qualifica.
2. *Profilo professionale di riferimento.*
Descrivere sinteticamente le attività e le competenze inerenti la qualifica.
3. *Durata del corso.*
Indicare la durata del corso in anni e ore, se necessario specificare anche la durata in mesi.
4. *Requisiti di accesso.*
Indicare i diversi requisiti (titolo di studio o altro) necessari per l'accesso al corso ed eventuali modalità di selezione.
5. *Articolazione dei contenuti del corso.*

Di base.

Contenuti e conoscenze non specifici della qualifica, ma ritenuti essenziali per il soggetto in formazione.

- Indicare la denominazione utilizzata nel corso per i diversi contenuti (es.: cultura generale, matematica, economia, informatica, lingue, diritto, igiene e sicurezza del lavoro, organizzazione aziendale, altro specificare ...) e la durata.

Tecnico /professionali.

Contenuti direttamente connessi alla qualifica, generalmente distinti in teorico-tecnici e pratico-applicativi;

Indicare la denominazione utilizzata nel corso per i diversi contenuti teorico-tecnici e per quelli pratico-applicativi e indicare la durata.

Trasversali.

Contenuti che fanno riferimento a quell'insieme di competenze utili per un comportamento lavorativo efficace.

Indicare la denominazione utilizzata nel corso per i diversi contenuti (es. comunicazioni, lavoro di gruppo, diagnosi del contesto, definizione e risoluzione di problemi, autoapprendimento, altro specificare...) e la durata.

Nel caso in cui tali contenuti non siano trattati attraverso moduli o insegnamenti specifici, ma comunque sviluppati attraverso altre modalità (es. uso di particolari metodologie) non è necessario specificare il numero delle ore.

Tirocinio pratico.

Lo *stage* è da comprendere all'interno di tale voce.

Altre esperienze pratiche.

Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...)

6. *Annotazioni integrative.*

Aggiungere ulteriori informazioni che contribuiscono a migliorare la trasparenza dei percorsi formativi (es. metodologie didattiche, architetture dei corsi, modularità, formazione a distanza, autoistruzione, docenza, ecc.)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1920

Approvazione di n. 7 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Brindisi e Lecce.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dallo stesso Dirigente, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della L.386/76, in possesso di manuali ed abituali coltivatori della terra senza preventivo formale provvedimento degli organi istituzionali dell'ex Ersap o del Commissario liquidatore.” Esse prevedono che a tali assegnazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale” oggi Servizio Riforma Fondiaria con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Precisa, inoltre, che con la L.R.n. 4 del 7-03-2003 sono state introdotte alcune modifiche alla L.R.n.20/99, che fanno lievitare sensibilmente i prezzi delle vendite **a prezzo vecchio ex art.3 della Legge citata.**

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

PROVINCIA DI BRINDISI

- con atto dirigenziale n. 290 del 08/07/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Stella Tommaso** il terreno in agro di Carovigno esteso Ha. 00.20.90, al prezzo nuovo di Euro 1.100,53 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 216/C.T.C. del 08/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 331 del 27/07/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Oggiano Marino** la q.ta n. 1752/b-parte in agro di Brindisi estesa Ha. 01.17.55, al prezzo nuovo di Euro 2.609,55 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 229/C.T.C. del 22/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 339 del 30/07/2010 è stato determinato di alienare in favore delle Sig.re **Santoro Maria Pierpaola e Valente Rosaria** il terreno in agro di Carovigno esteso Ha. 00.17.90, al prezzo nuovo di Euro 908,99 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 249/C.T.C. del 29/07/2010, acquisita agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI LECCE

- con atto dirigenziale n. 329 del 27/07/2010 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Carrisi Angela** il terreno in località “Vittorio” in agro di Trepuzzi esteso Ha. 02.94.08, al prezzo vecchio di Euro 2.289,64 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 232/C.T.C. del 22/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 335 del 28/07/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Mariano Giovanni Pantaleo** la q.ta n.257 in agro di Nardò estesa Ha. 05.72.60, al prezzo vecchio di Euro 5.391,79 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 238/C.T.C. del 27/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 336 del 28/07/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Musio Salvatore** l'unità produttiva integrazione al podere n. 165 in agro di Nardò estesa Ha.

01.95.32, al prezzo vecchio di Euro 2.430,81 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 237/C.T.C. del 27/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 340 del 30/07/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Schito Luca** il terreno in località "Fontanelle" agro di Otranto al prezzo nuovo di Euro 2.912,24 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 246/C.T.C. del 29/07/2010, acquisita agli atti del Servizio.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.E. I :"

"L'importo di Euro. 17.643,55 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipi capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione."

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.'98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria. A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare l'atto dirigenziale n. 290 del 08/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Stella Tommaso** il terreno in agro di Carovigno esteso Ha. 00.20.90, al prezzo nuovo di Euro 1.100,53 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 216 del 08/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 331 del 27/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Oggiano Marino** la q.ta n. 1752/bparte in agro di Brindisi estesa Ha. 01.17.55, al prezzo nuovo di Euro 2.609,55 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 229 del 22/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 339 del 30/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore delle Sig.re **Santoro Maria Pierpaola e Valente Rosaria** il terreno in agro di Carovigno esteso Ha. 00.17.90, al prezzo nuovo di Euro 908,99 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 249 del 29/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 329 del 27/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Carrisi Angela** il terreno in località "Vittorio" in agro di Trepuzzi esteso Ha. 02.94.08, al prezzo vecchio di Euro 2.289,64 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 232 del 22/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 335 del 28/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Mariano Giovanni Pantaleo** la q.ta n.257 in agro di Nardò estesa Ha. 05.72.60, al prezzo vecchio di Euro 5.391,79 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 238 del 27/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n. 336 del 28/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Musio Salvatore** l'unità produttiva integrazione alpodere n. 165 in agro di Nardò estesa Ha. 01.95.32, al prezzo vecchio di Euro 2.430,81 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 237 del 27/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 340 del 30/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Schito Luca** il terreno in località "Fontanelle" agro di Otranto al prezzo nuovo di Euro 2.912,24. comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 246 del 29/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1921

Approvazione di n.8 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Foggia - Taranto.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dallo stesso Dirigente, riferisce quanto segue: "Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della L.386/76, in possesso di manuali ed abituali coltivatori della terra senza pre-

ventivo formale provvedimento degli organi istituzionali dell'ex Ersap o del Commissario liquidatore." Esse prevedono che a tali assegnazioni provvede il Dirigente della "Gestione Speciale" oggi Servizio Riforma Fondiaria con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Precisa, inoltre, che con la L.R. n. 4 del 7-03-2003 sono state introdotte alcune modifiche alla L.R.n.20/99, che fanno lievitare sensibilmente i prezzi delle vendite **a prezzo vecchio ex art.3 della Legge citata.**

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

PROVINCIA DI FOGGIA

- con atto dirigenziale n. 550 del 16/12/2009 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Lavanga Antonia** l'unità produttiva lotto n.11/a in agro di Cerignola estesa Ha 00.51.85, al prezzo nuovo di Euro 8.010,82 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 436/C.T.C. del 16/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 236 del 31/05/2010 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Di Mauro Donatella** l'unità produttiva n.924 in agro di Lesina estesa Ha. 03.32.63, al prezzo nuovo di Euro 9.307,99 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 172/C.T.C. del 27/05/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 253 del 15/06/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Mariella Pietro Antonio** l'unità produttiva n. 139/b in agro di Apricena estesa Ha. 05.76.70, al prezzo vecchio di Euro 10.709,80 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 184/C.T.C. del 09/06/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 254 del 15/06/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Li Bergolis Michele** l'unità produttiva n. 333/b in agro di Manfredonia estesa Ha. 03.47.41, al prezzo nuovo di Euro 15.245,92 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.183/C.T.C. del 09/06/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 270 del 23/06/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **de Stasio Luigi Gerardo Graziano** l'unità produttiva n. 106 in agro di Candela estesa Ha. 06.06.69, al prezzo vecchio di Euro 4.672,70 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.198/C.T.C. del 22/06/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 320 del 21/07/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Galullo Vincenzo** l'unità produttiva n. 139/parte in agro di Apricena estesa Ha. 07.39.52, al prezzo nuovo di Euro 15.955,91 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.222/C.T.C. del 15/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 330 del 27/07/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Nardella Giuseppe** l'unità produttiva lotto n. 4 in agro di Cagnano Varano estesa Ha. 06.80.27, al prezzo vecchio di Euro 6.503,83 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.233/C.T.C. del 22/07/2010, acquisita agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI TARANTO

- con atto con atto dirigenziale n. 280 del 1°/07/2010 è stato determinato di alienare in

favore del Sig. **Gentile Nicola** il pod.n. 114/2°corpo in agro di Palagianò esteso Ha. 00.75.62, al prezzo nuovo di Euro 2.157,21 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.204/C.T.C. del 29/06/2010, acquisita agli atti del Servizio.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.E. I :”

“L'importo di Euro. 72.564,18 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipi capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.'98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria. A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare l'atto dirigenziale n. 550 del 16/12/2009 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Lavanga Antonia** l'unità produttiva lotto n.11/a in agro di Cerignola estesa Ha. 00.51.85, al prezzo nuovo di Euro 8010,82 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo

con nota n. 436 del 16/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n. 236 del 31/05/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig. ra **Di Mauro Donatella** l'unità produttiva n.924 in agro di Lesina estesa Ha. 03.32.63, al prezzo nuovo di Euro 9.307,99 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 172 del 27/05/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 253 del 15/06/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Mariella Pietro Antonio** l'unità produttiva n. 139/b in agro di Apricena estesa Ha. 05.76.70, al prezzo vecchio di Euro 10709,80 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 184 del 09/06/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 254 del 15/06/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Li Bergolis Michele** l'unità produttiva n. 333/b in agro di Manfredonia estesa Ha. 03.47.41, al prezzo nuovo di Euro 15245,92 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 183 del 09/06/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 270 del 23/06/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **de Stasio Luigi Gerardo Graziano** l'unità produttiva n. 106 in agro di Candela estesa Ha. 06.06.69, al prezzo vecchio di Euro 4.672,70 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 198 del 22/06/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 320 del 21/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Galullo Vincenzo** l'unità produttiva n. 139/parte in agro di Apricena estesa Ha. 07.39.52, al prezzo nuovo di Euro 15.955,91 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al

parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 222 del 15/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n. 330 del 27/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Nardella Giuseppe** l'unità produttiva lotto n. 4 in agro di Cagnano Varano estesa Ha. 06.80.27, al prezzo vecchio di Euro 6.503,83 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 233 del 22/07/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 280 del 1°/07/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Gentile Nicola** il pod.n. 114/2°corpo in agro di Palagianò esteso Ha. 00.75.62, al prezzo nuovo di Euro 2.157,21 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 204 del 29/06/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1966

Accordo di programma sottoscritto in data 05.06.1996 dalla Regione Puglia, dalla Università degli Studi di Bari, dal Consorzio Universitario di Foggia, dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Foggia e dal Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - Attuazione art.33, l.r.27/1995, come modificata dall'art.40 l.r.30 aprile 2009, n.10.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, di concerto con l'Assessore alle

Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici regionali, confermata dai dirigenti responsabili del Servizio Demanio e Patrimonio, del Servizio Riforma Fondiaria e del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue.

Con atto deliberativo n. 3284 del 23.07.1996, la Giunta Regionale ha ratificato l'Accordo di programma sottoscritto in data 05.06.1996 dalla Regione Puglia, dalla Università degli Studi di Bari, dal Consorzio Universitario di Foggia, dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Foggia e dal Comune di Castelluccio dei Sauri (FG).

Il citato Accordo, finalizzato all'insediamento in Foggia del Terzo polo universitario pugliese e alla razionalizzazione allocativa delle strutture sedi dell'ex Istituto regionale per l'incremento ippico in Puglia (I.R.I.I.P.), fra gli impegni assunti da parte della Regione, prevedeva quello di realizzare la nuova sede operativa dell'IRIIP sui terreni, messi a disposizione dal Comune di Castelluccio dei Sauri. Tali terreni dell'estensione complessiva di circa 20ha, venivano concessi in diritto di superficie a titolo gratuito per la durata di 99 anni.

Tale consistenza, su richiesta dello stesso Comune di Castelluccio dei Sauri, è stata però successivamente ridimensionata a 10ha circa, volendo riservare la porzione scorporata a iniziative volte allo sviluppo locale dell'attività ippica.

Per far fronte alla minore disponibilità, l'Amministrazione regionale ha stabilito di destinare l'azienda agricola ex ERSAP, sita in Castelluccio dei Sauri alla contrada "Lamia", di proprietà regionale, alla realizzazione di strutture complementari che non avrebbero potuto trovare adeguata allocazione nell'ambito della ridotta superficie comunale.

Tale indicazione è stata confermata dalla Giunta regionale con l'approvazione dell'atto deliberativo n. 1177 in data 06.08.2005, con il quale l'azienda "Lamia" è stata annoverata tra i beni regionali che "assolvono a funzioni istituzionali", proprio in virtù della predetta finalità.

Tuttavia, la legge regionale 30.04.2009 n. 10 –

art. 40 comma 1 lett. b) – nell'integrare l'art. 33 della legge regionale 26.04.1995, n. 27, ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare un nuovo Accordo di Programma, a motivo dell'intervenuta totale indisponibilità dei terreni del Comune di Castelluccio dei Sauri, che costituiscono parte essenziale dell'accordo sottoscritto.

Esclusa, dunque, ogni possibilità di costruire la nuova sede operativa dell'IRIIP nell'area comunale prevista, è, allo stato attuale, venuta meno anche l'esigenza di mantenere l'azienda agricola "Lamia" nella predeterminata destinazione d'uso, essendo questa strettamente collegata all'originario disegno programmatico, oramai non più realizzabile.

Per la stessa azienda agricola, conseguentemente, corre l'obbligo di procedere alla attribuzione della nuova destinazione funzionale.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di provvedere alla parziale modifica del provvedimento deliberativo n. 1177 in data 06.08.2005, avente ad oggetto "Aziende agricole di proprietà regionale – amministrazione – determinazioni" e segnatamente:

- a) di eliminare dall'elenco dei beni che "assolvono a funzioni istituzionali" di carattere regionale (fattispecie contrassegnata con la lett. a) e, quindi, da conservare al patrimonio regionale, l'azienda agricola "Lamia" sita in Castelluccio dei Sauri (FG), per tutte le motivazioni innanzi esposte;
- b) di inserire la stessa azienda agricola "Lamia" nell'elenco dei beni che "non assolvono a finalità istituzionali", non ravvisandosi al momento alcun diverso utilizzo che configuri un interesse pubblico;
- c) di disporre che il bene di cui trattasi sia restituito alla disponibilità del Servizio Riforma Fondiaria, ai fini dell'esercizio delle attività liquidative di competenza prevista dalla legge regionale 20 giugno 1999 n. 20 e s.m.i.

Inoltre, con atto dirigenziale n. 507 in data 23.11.2005 avente ad oggetto "Nuova sede dell'ex I.R.I.P. in Castelluccio dei Sauri", redatto a seguito della DGR 259 in data 07.03.2005, fu impegnata la

somma di Euro 3.850.000,00, preordinata alla “prosecuzione delle attività che dovranno dar luogo alla realizzazione della sede operativa dell’ex IRIIP in Castelluccio dei Sauri”.

Per le stesse ragioni indicate in narrativa, si può ritenere che l’impegno contabile non troverà attuazione poichè l’eventuale nuovo protocollo a stipularsi potrebbe richiedere diverse modalità di finanziamento.

Si propone dunque alla Giunta regionale di prendere atto della sopravvenuta impossibilità di dare attuazione all’intervento finanziato con il suddetto impegno ed affidare al Dirigente del Servizio Demanio e patrimonio l’emanazione di tutti gli atti consequenziali incluso quello di disimpegno della somma di Euro 3.850.000,00 impegnata con A.D. n. 507/2005 sul capitolo di spesa 512010 che rappresenta a tutt’oggi un residuo passivo nella U.P.B. Demanio e Patrimonio.

Peraltro si deve considerare che all’uopo furono istituiti il capitolo di entrata 4091010 “Proventi derivanti dall’alienazione del complesso ex Sicem (art.17 l.r. 28/2000)” sul quale sono confluite le somme (Euro 1.848.675,25) derivanti dalla vendita menzionata, collegato al capitolo in uscita 512010 “Realizzazione sede Uffici Regione – Nuova sede IRIIP in Castelluccio dei Sauri (art.17 l.r. 28/2000)”. Una volta avvenuta la cancellazione del residuo passivo indicato, i relativi capitoli in entrata ed in uscita potrebbero essere eliminati con legge di bilancio o di variazione o di assestamento.

Vista la legge regionale 26 aprile 1995 n. 27.

Visti i richiamati atti deliberativi;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M. E I.

Il presente provvedimento contiene presa d’atto della sopravvenuta insussistenza dell’impegno di Euro 3.850.000 assunto con atto dirigenziale n. 507 in data 23.11.2005 avente ad oggetto “Nuova sede dell’I.R.I.P. in Castelluccio dei Sauri”, che verrà cancellato con provvedimento del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio nel corso dell’esercizio finanziario 2010.

L’Assessore relatore, di concerto con l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 co.4 lett.k) della L.R.7/97, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Servizio Demanio e Patrimonio di concerto con l’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione, controllo e affari legali del Servizio Demanio e Patrimonio e dal Dirigente dello stesso Servizio, nonché dal Dirigente dei Servizi Agricoltura e Riforma fondiaria;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della relazione dell’Assessore proponente;
- di eliminare dall’elenco dei beni che “assolvono a funzioni istituzionali” di carattere regionale (fattispecie contrassegnata con la lett. a) e, quindi, da conservare al patrimonio regionale, l’azienda agricola “Lamia” sita in Castelluccio dei Sauri (FG), per tutte le motivazioni innanzi esposte;
- di inserire la stessa azienda agricola “Lamia” nell’elenco dei beni che “non assolvono a finalità istituzionali”, non ravvisandosi al momento alcun diverso utilizzo che configuri un interesse pubblico;
- di disporre che il bene di cui trattasi sia restituito alla disponibilità del Servizio Riforma Fondiaria, ai fini dell’esercizio delle attività liquidative di competenza prevista dalla legge regionale 20 giugno 1999 n. 20 e s.m.i.;

- di incaricare il Dirigente del Servizio Demanio e patrimonio a provvedere a tutti gli adempimenti e gli atti preordinati al disimpegno della somma di Euro 3.850.000,00 impegnata con A.D. n. 507/2005 sul capitolo di spesa 512010 ed alla conseguente cancellazione del capitolo di entrata 4091010 "Proventi derivanti dall'alienazione del complesso ex Sicem (art.17 l.r. 28/2000)" e del collegato capitolo in uscita 512010 "Realizzazione sede Uffici Regione - Nuova sede IRIIP in Castelluccio dei Sauri (art.17 l.r. 28/2000)".

- di pubblicare la presente delibera sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1968

Comune di Modugno (BA). Recupero del sito medioevale Borgo di Balsignano. Deroga alle prescrizioni di base - art. 5.07 N.A.T. del P.U.T.T./P. Proponente Comune di Modugno.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite

dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n° 24006 del 6/5/2010, acquisita al prot. n° 1470 del 18/05/2010, è pervenuta, da parte del Comune di Modugno convocazione di conferenza di servizi ex art. 14 L. 241/90 e s.m.i. per il Progetto di recupero del sito medioevale - Borgo di Balsignano unitamente alla seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto:

- A01 - Relazione tecnico - illustrativa;
- A02 - Documentazione fotografica;
- AR01 - Inquadramento Generale Urbanistico e Paesistico;

- AR02 – Planimetria generale – stato dei luoghi;
- AP01 – Planimetria generale – progetto;
- IF001 – Progetto blocco servizi con allacciamenti.

Nella conferenza di servizi tenutasi il 20 maggio 2010 il dirigente dell'ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica Arch. Maria Raffaella Lamacchia, visti gli elaborati progettuali relativi all'intervento in oggetto, viste le NTA del PUTT ha espresso parere favorevole in merito agli aspetti paesaggistici di competenza e ha rappresentato contestualmente la necessità di ottenere deroga alle prescrizioni di base da parte della Giunta Regionale.

Con nota prot. 38289 del 20/7/2010, acquisita al prot. n° 3533 del 22/07/2010 del Servizio Assetto del Territorio, il Comune di Modugno ha trasmesso al Servizio la determina dirigenziale n. 653/2010 adottata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22/06/2010 con la quale l'amministrazione di Modugno ha approvato il progetto definitivo di recupero del sito medioevale – Borgo Balsignano in variante al PRG. Con la stessa determinazione è stata disposta la richiesta di deroga al PUTT ai sensi dell'art. 5.07 delle norme tecniche di attuazione del PUTT, attestando che sussistono le condizioni di cui allo stesso art. 5.07 e quindi che l'opera:

- è compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico – ambientali previste nei luoghi;
- è di dimostrata assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente;
- non ha alternative localizzative.

(Descrizione intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di Modugno (Ba).

Recupero del sito medioevale Borgo di Balsignano.

Proponente: Comune di Modugno

Come descritto nella documentazione in atti, ed in particolare nella relazione storico – tecnico – illustrativa il progetto prevede il restauro conservativo del Casale di Balsignano che consiste nel restauro dei tre edifici (Chiesa di S. Felice, Castello, Chiesa di S. Maria), nel consolidamento e restauro dell'intero perimetro della cinta muraria, nella

sistemazione delle aree esterne racchiuse all'interno della cinta e nella costruzione di un piccolo locale destinato ad ospitare il servizio di accoglienza, i servizi igienici e le dotazioni tecnologiche.

Si prevede inoltre l'espianto di una dozzina di alberi di ulivo nel giardino al fine di rendere agevole il transito dei percorsi e il reimpianto all'interno del casale nei punti dove il sesto appare diradato.

L'unico asse carrabile è quello che unisce l'attuale ingresso al casale con l'ingresso alla corte interna. Per tale asse è prevista un pavimentazione costituita da materiale naturale di tipo permeabile mista a ciottoli e elementi lapidei, in funzione anche della creazione di reti di sottoservizi, interrati e protetti.

Infine è prevista l'illuminazione di tutti i percorsi e degli spazi esterni.

Le opere previste dal presente progetto non sono soggette a V.I.A. in quanto non comprese tra gli interventi identificati nell'allegato A e nell'allegato B della L.R. 11/2001 e smi.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso i tipo B. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:* l'area d'intervento risulta direttamente

interessata dall'area annessa di una componente di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da un ATD corsi d'acqua (*Lama Lamasinata*) sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT.

- *Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale*: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: l'area d'intervento risulta interessata dall'area di pertinenza di una componente culturale di riconosciuto valore e ruolo nell'assetto paesaggistico ed in particolare da un ATD *segnalazione archeologica e vincolo architettonico* sottoposti rispettivamente alle prescrizioni di base di cui agli articoli 3.15 e 3.16 delle NTA del PUTT.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincolo paesaggistico Galassino istituito ai sensi della L. 1497/39 decreto del 1/8/1985.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento presenta alcune peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela.

L'intervento in progetto, interferendo con tali beni paesaggistici, costituisce deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione, in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le

disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

È opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto prevede solo interventi di restauro quindi comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa e diretta con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Gli unici interventi che risultano avere una rilevanza dal punto di vista paesaggistico sono le sistemazioni esterne del giardino e la costruzione del vano per i servizi di accoglienza. Per quanto riguarda le sistemazioni esterne nella relazione paesaggistica si precisa che gli alberi che vengono espianati e rimpianati all'interno del casale per rendere più agevole l'utilizzo dei percorsi pedonali sono alberi di impianto recente (circa 15 anni). I sentieri vengono inoltre realizzati in terra battuta. Inoltre il nuovo volume all'ingresso è un blocco di dimensioni minime in cui vengono inseriti i servizi indispensabili alla funzionalità del casale ed è rivestito con lastre di materiale lapideo locale sui due prospetti esterni, mentre è intonacato e tinteggiato a latte di calce sui prospetti interni.

Infine dalla documentazione trasmessa e in particolare dalla relazione paesaggistica si evince che *"non sono previste opere che comportano modifiche significative dell'attuale assetto paesaggistico, geomorfologico e idrogeologico, né in fase di cantiere che a regime, se non migliorative in quanto si intende sottrarre il monumento al suo attuale stato di abbandono e valorizzarlo anche nei suoi aspetti paesaggistici"*

(Conclusioni e prescrizioni)

Sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, in relazione al provvedimento di deroga, per il progetto proposto, si ritiene pertanto di poter rilasciare la deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 delle N.T.A., in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del sito.

Per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04, dalla documentazione presentata si evince che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia in sede di conferenza di servizi tenutasi il 20/5/2010 ha già espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T/P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE al Comune di Modugno (BA) per il Recupero del sito medioevale Borgo di Balsignano deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T/P;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1969

P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Approvazione delle modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione e dello schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l'Autorità di Bacino della Puglia.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano Amati, di concerto con l'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore ad interim dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana -Responsabile dell'Asse II e confermata dall'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, riferisce quanto segue.

- Visto il P.O. FESR 2007-2013 della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- vista la D.G.R. n.146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del P.O. FESR 2007-2013;
- visto l'articolo 3 del citato Decreto, che definisce le funzioni dei Policy Manager o Responsabile di Asse;
- vista la D.G.R. n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione, nonché i Responsabili degli Assi del P.O. FESR 2007-2013;
- vista la D.G.R. n.1768 del 30.7.2010 con cui è stato affidato ad interim l'incarico di Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana al dott. Francesco Palumbo, Diret-

tore dell'Area per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti, in sostituzione dell'Arch. Pier Paolo Cavalcoli;

- vista la D.G.R. n.165 del 17.02.2009, contenente la "Presenza d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e la approvazione delle Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-13" e la D.G.R. n.651 del 9 marzo 2010 di modifica, integrazione e specificazione;
- visto l'articolo 3 delle Direttive approvate con la D.G.R. da ultimo citata, che definisce il contenuto del Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) e le procedure per la sua adozione;
- vista la D.G.R. n.185 del 17.02.2009, così come rettificata dalla D.G.R. n.608 del 3.3.2010, con la quale la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2010, autorizzando gli stessi ad operare sui pertinenti capitoli di spesa di bilancio per l'attuazione del Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità;
- vista la D.G.R. n.850 del 26.5.2009 con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II del P.O. FESR Puglia 2007-2013 che, tra le altre, prevede nell'ambito della Linea di Intervento 2.3 "Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste", l'Azione 2.3.1 "Rafforzamento delle strutture provinciali di protezione civile", l'Azione 2.3.3. "Miglioramento del governo del sistema regionale di protezione civile" e l'Azione 2.3.6 "Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo";
- vista la Determinazione Dirigenziale n.44 del 09.03.2010 dell'Autorità di Gestione con la quale è stato approvato il Manuale delle Procedure.

Rilevato che

- il Servizio Protezione Civile ha segnalato che uno dei principali punti di debolezza del coordinamento provinciale dei soccorsi urgenti per fronteggiare le emergenze risulta essere la mancanza di Sale Operative Provinciali (SOP) opportunamente strutturate ed attrezzate;

- il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse II (approvato con D.G.R. n.850 del 26/05/2009), in riferimento alla Azione 2.3.3, prevede la concessione di Euro 1.000.000,00 al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, contemplando un elenco di "Spese ammissibili" non esaustivo, per cui si ritiene opportuno completarlo con la previsione della acquisizione di automezzi, macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, nonché di hardware;
- lo stesso P.P.A., in riferimento alla Azione 2.3.1, prevede la concessione di contributi alle province pugliesi, individuate come unici soggetti beneficiari per il finanziamento di interventi di rafforzamento delle strutture provinciali di protezione civile, diretti, tra l'altro, alla realizzazione di sale operative multirischi e multiforze finalizzate alla gestione territoriale delle emergenze;
- il criterio di attribuzione della somma prevista dal P.P.A. in relazione all'Azione 2.3.1 -pari a complessivi Euro 5.000.000,00 - prevede un riparto finanziario che tenga conto della popolazione residente, della superficie territoriale, del numero dei Comuni di ogni singola Provincia e del livello di rischio idrogeologico definito dal PAI, in tal modo non considerando che il P.O. FESR 2007/2013 stabilisce come criterio cardine per la valutazione della necessità degli interventi "quello di garantire la salvaguardia in primis della incolumità delle persone", criterio coincidente con l'obiettivo primario del sistema regionale della Protezione Civile. Pertanto, si ritiene necessario e prioritario assicurare e promuovere presso tutte le province pugliesi un livello minimo di finanziamenti tale da consentire soprattutto la realizzazione delle sale operative, posto che esse rappresentano la condizione primaria per poter attuare e coordinare gli interventi prioritari emergenziali.

Ritenuto che

- debba essere assicurato il massimo sostegno economico e tecnico affinché presso ogni Amministrazione provinciale venga organizzata una sala operativa provinciale che assuma anche il ruolo tecnico di supporto alla Sala

Operativa Integrata Regionale (SOIR) ed ai Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS) delle Prefetture, anch'esse impegnate nella gestione delle emergenze sul territorio regionale;

- l'allestimento delle Sale Operative Provinciali (SOP), in termini di attrezzature può essere caratterizzato da un costo standard paragonabile per le sei province, per cui il riparto più opportunamente dovrebbe effettuarsi attraverso la suddivisione in somme uguali per le sei province relativamente al 50% della dotazione finanziaria complessiva, seguendo il criterio di riparto previsto attualmente dal P.P.A. per il restante 50%.

Rilevato che, nell'ambito dell'Azione 2.3.6

- a seguito dell'adozione del "Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale" con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 24/02/2010, risulta già realizzata l'attività inclusa tra gli interventi/attività da svolgere, denominata "Studi propedeutici alla redazione del piano di gestione per il territorio di interesse dell'Autorità di Bacino della Puglia";
- la prevenzione dai rischi geomorfologici risulta tra le finalità prioritaria della Linea di Intervento 2.3, per cui è opportuno prevedere, in sostituzione alla suddetta attività, il "Monitoraggio dei dissesti di carattere geomorfologico del territorio pugliese";
- risulta necessario integrare le "Altre voci di costo" tra le Spese ammissibili con l'aggiunta della spesa relativa all'acquisizione di hardware, elemento essenziale al funzionamento di taluni software;
- risulta altresì necessario preservare gli strumenti in dotazione all'Autorità di Bacino della Puglia, potenzialmente soggetti a deperimento nello svolgimento delle attività di cui all'Azione 2.3.6, con la previsione di spese per riparazione, assicurazione e sostituzione degli stessi.

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario provvedere alle modifiche del P.P.A. dell'Asse II come di seguito:

Scheda di Azione 2.3.1

- nell'ambito delle *Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi*

testo scheda da modificare

"Le iniziative saranno finanziate alle province sulla base di un riparto finanziario che tenga conto della popolazione residente, della superficie territoriale, del numero di comuni e del livello di rischio idrogeologico definito dal PAI."
nuovo testo

"Le iniziative saranno finanziate per il 50% attraverso la suddivisione in parti uguali per le sei province pugliesi e, per il restante 50%, sulla base di un riparto finanziario che tenga conto della popolazione residente, della superficie territoriale, del numero dei comuni e del livello di rischio idrogeologico definito dal PAI.";

Scheda di Azione 2.3.3

- nell'ambito delle "*Altre voci di costo*" tra le *Spese ammissibili*

testo scheda da modificare

"costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;"

"noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;"

nuovo testo

"costruzione o acquisizione di software e strumenti di aggiornamento specialistici e acquisizione hardware;"

"acquisto, noleggio, leasing di automezzi, macchinari, attrezzature e strumenti di protezione individuale;"

Scheda di Azione 2.3.6

- nell'ambito dell'*Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività*,

testo scheda da modificare

"Studi propedeutici alla redazione del piano di gestione per il territorio di interesse dell'attuale Autorità di Bacino della Puglia."

nuovo testo

"Monitoraggio dei dissesti di carattere geomorfologico del territorio pugliese."

- nell'ambito delle "*Altre voci di costo*" tra le *Spese ammissibili*,

testo scheda da modificare

"costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;"

"noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;"

nuovo testo

"costruzione o acquisizione di software, stru-

menti di aggiornamento specialistici e acquisizione di hardware;”

“acquisto, noleggio, leasing, riparazione e assicurazione di attrezzature;”.

Ritenuto, infine, opportuno procedere all’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l’Autorità di Bacino della Puglia per l’attuazione dei Disciplinari tecnici relativi alle iniziative da realizzare nell’ambito dell’Azione 2.3.6, redatto dal Servizio Risorse Naturali in coerenza e conformità con lo schema di Disciplinare allegato al Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a), d) ed f) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione dell’Assessore;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore ad interim dell’Area Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana e dall’Autorità di Gestione del P.O. 2007-2013;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione;
- di modificare il Programma Pluriennale dell’Asse II del P.O. FESR 2007-2013 relativamente alla Linea di Intervento 2.3, secondo quanto segue:

Scheda di Azione 2.3.1

- nell’ambito delle *Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi*

testo scheda da modificare

“Le iniziative saranno finanziate alle province sulla base di un riparto finanziario che tenga conto della popolazione residente, della superficie territoriale, del numero di comuni e del livello di rischio idrogeologico definito dal PAI.”

nuovo testo

“Le iniziative saranno finanziate per il 50% attraverso la suddivisione in parti uguali per le sei province pugliesi e, per il restante 50%, sulla base di un riparto finanziario che tenga conto della popolazione residente, della superficie territoriale, del numero dei comuni e del livello di rischio idrogeologico definito dal PAI.”;

Scheda di Azione 2.3.3

- nell’ambito delle *“Altre voci di costo” tra le Spese ammissibili*

testo scheda da modificare

“costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;”

“noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;”

nuovo testo

“costruzione o acquisizione di software e strumenti di aggiornamento specialistici e acquisizione hardware;”

“acquisto, noleggio, leasing di automezzi, macchinari, attrezzature e strumenti di protezione individuale;”

Scheda di Azione 2.3.6

- nell’ambito dell’*Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività,*

testo scheda da modificare

“Studi propedeutici alla redazione del piano di gestione per il territorio di interesse dell’attuale Autorità di Bacino della Puglia.”

nuovo testo

“Monitoraggio dei dissesti di carattere geomorfologico del territorio pugliese.”

- nell’ambito delle *“Altre voci di costo” tra le Spese ammissibili,*

testo scheda da modificare

“costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici”;

“noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;”

nuovo testo

“costruzione o acquisizione di software, strumenti di aggiornamento specialistici e acquisizione di hardware;”

“acquisto, noleggio, leasing, riparazione e assicurazione di attrezzature;”

- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Autorità di Bacino della Puglia per l’attuazione dell’Azione 2.3.6 “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monito-

raggio e del controllo nel settore della difesa del suolo”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Risorse Naturali, quale Responsabile della Linea di Intervento 2.3, di sottoscrivere le singole Convenzioni con l’Autorità di Bacino della Puglia e di porre in essere gli adempimenti conseguenti per l’attuazione di ciascuno degli interventi previsti dall’Azione 2.3.6;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario
Dott. Romano Donno

Il Presidente
On. Nichi Vendola



UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

STRUTTURA DI GESTIONE

P.O. FESR 2007-2013

ASSE II

LINEA DI INTERVENTO 2.3

REGIONE PUGLIA

**PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.3**

Schema di Convenzione
tra
REGIONE PUGLIA
e
AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

**per l'attuazione dell'Azione 2.3.6
"Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e
del controllo
nel settore della difesa del suolo"**

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013
Asse II – Linea di Intervento 2.3

La **Regione Puglia**, di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.F. 80017210727, rappresentata ai fini della presente Convenzione dal Responsabile della Linea di Intervento 2.3, Dott. Gianluca Formisano, Dirigente del Servizio Risorse Naturali presso l'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

e

l'**Autorità di Bacino della Puglia**, di seguito detta "AdB Puglia", con sede in Valenzano - Str. prov. per Casamassima km 3, C.F. 93289020724, rappresentata ai fini della presente Convenzione dal Segretario Generale, Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo.

Premesso che

a) con D.G.R. n. 850 del 25/05/2009 è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (di seguito detto "P.P.A.") dell'Asse II del P.O. FESR Puglia 2007-2013 che prevede, nell'ambito della Linea di Intervento 2.3, l'attuazione dell'Azione 2.3.6 "Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo";

b) l'Azione 2.3.6 si propone di concorrere alla realizzazione di un sistema di governo e di presidio sull'intero territorio regionale attraverso sistemi innovativi nel campo dell'informazione, monitoraggio e controllo, prevedendo una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00 da destinare, in qualità di unico Soggetto beneficiario, all'AdB Puglia;

c) con D.G.R. n. ____ del __/__/2010 è stato approvato lo schema generale di convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'AdB Puglia per l'attuazione dell'Azione 2.3.6 e, in considerazione di sopravvenute esigenze di adeguamento della programmazione alle attività di pianificazione già sviluppate e concluse, sono state apportate le necessarie modifiche al P.P.A. concernenti, tra l'altro, l'elenco dei

singoli interventi/attività da attuare nell'ambito della suddetta Azione;

d) per effetto della suddetta Deliberazione, attualmente l'Azione 2.3.6 si propone di realizzare le seguenti iniziative:

- analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti, mitigazione e lotta alla siccità
- analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese
- studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico del territorio pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della Regione Puglia
- monitoraggio dei dissesti di carattere geomorfologico del territorio pugliese
- monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste

e) tali attività sono finanziate con le risorse vincolate dal piano finanziario del P.O. FESR Puglia 2007-2013, Asse II - Linea di Intervento 2.3 "Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste" (U.P.B. 6.3.9 - cap. n.1152030 - esercizio finanziario 2010 del bilancio regionale 2010 - Categoria di spesa UE: Cod.Reg.Att. 53 "prevenzione dei rischi" - 50 Mln), impegnate con Determinazione dirigenziale n. ___ del _____ .

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. I rapporti tra la Regione e l'AdB Puglia, Soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O. FESR Puglia 2007-2013, Asse II, relativi alla realizzazione delle attività di analisi, studio e monitoraggio, così come descritte nel Disciplinare tecnico ".....", sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

(Descrizione delle attività)

1. L'Attività sarà svolta in diverse fasi che possono essere sintetizzate nel seguente modo:

- _____

- _____

- _____

.....

Art. 3

(Adempimenti del Soggetto beneficiario)

1. L'AdB Puglia, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, provvede a nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'elaborazione dello Studio/Monitoraggio. Contestualmente, il RUP deve procedere alla registrazione sulla piattaforma MIRWEB, compilando la propria scheda anagrafica. Ogni successiva variazione del RUP deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 giorni dalla variazione stessa.

2. Il RUP svolge tra l'altro, per conto dell'AdB Puglia, i seguenti compiti:

a) pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'Attività attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management

b) monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'Attività, ponendo in essere tutte le azioni opportune necessarie al fine di garantirne la completa realizzazione nei tempi previsti e segnalando al responsabile regionale

gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione

c) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'Attività e trasmissione dei relativi dati alla Regione secondo procedure e modalità stabilite dal responsabile regionale, rendendo disponibili, allo scopo, mezzi e personale in quantità e numero sufficiente all'espletamento delle attività informative richieste

d) esibizione a richiesta della Regione dei documenti relativi allo svolgimento delle attività di studio e ricerca, nonché predisposizione di note illustrative dell'attività svolta

e) prestazione di assistenza per la diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.

3. L'AdB Puglia provvede a dare attuazione all'attività oggetto della presente Convezione e, onde garantire il rispetto delle *Direttive concernenti le procedure di gestione* (D.G.R. n. 651/2010), si obbliga a:

- attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni
- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie in materia di concorrenza per l'affidamento dei servizi e dei lavori, e in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta prescritto dalle normative vigenti)
- garantire l'applicazione degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi;
- rispettare le disposizioni di cui alla lettera d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo
- iscrivere l'intervento al sistema CUP (codice unico di progetto)

- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi
- applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n.15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa
- provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione
- registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato
- anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario concesso, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta elaborazione dello Studio/Monitoraggio
- presentare una relazione preliminare, relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dello Studio/Monitoraggio, contenenti comunque la rendicontazione delle spese sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al successivo art.8, e una conclusiva relazione finale
- conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 anni successivi alla chiusura procedurale del Programma
- assicurare il completamento dell'Attività entro la chiusura procedurale del P.O. FESR 2007-2013.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.12, è fatto divieto al beneficiario di cedere o subappaltare, in

tutto o in parte, l'Attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 4

(Adempimenti della Regione)

1. Ai fini dello svolgimento dell'Attività di cui alla presente Convenzione, la Regione trasferirà all'AdB Puglia l'importo di € _____,00 con le modalità indicate al successivo art.8.

2. Il responsabile regionale della gestione fisica e finanziaria e di controllo sull'attuazione dell'intervento è individuato nel Responsabile dell'Azione 2.3.6 che, in particolare, ha il compito di:

a) coordinare il processo complessivo di realizzazione dell'Attività, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione e assicurando la istruzione e la predisposizione dei necessari atti relativi agli adempimenti contabili regionali

b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dell'AdB Puglia

c) individuare i ritardi e le inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Responsabile della Linea 2.3.

3. Il responsabile regionale può esercitare forme di verifica e valutazione durante le fasi elencate al precedente art. 2, nonché accertare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione della Convenzione ed in particolare i risultati raggiunti.

Art. 5

(Durata delle attività)

1. L'intervento deve essere completato entro ____ anni dalla data della firma della presente Convenzione.

2. La concessione di eventuali proroghe non dà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione.

Art. 6

(Cronoprogramma)

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi di cui all'art. 2, l'AdB Puglia si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma:

- _____

- _____

- _____

.....

2. Per ciascuno dei termini previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma, l'AdB Puglia è tenuta a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni ovvero dalle rendicontazioni periodiche di cui ai successivi artt. 9 e 10, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento entro la chiusura procedurale del Programma.

4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, per singola fase, una proroga dei termini stabiliti, per non più di una volta, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. L'ammontare del contributo finanziario concesso costituisce l'importo massimo a disposizione dell'AdB Puglia ed è fisso ed invariabile.

2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite, nel rispetto del DPR 3 ottobre 2008, n.196 "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", nel Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II vigente al momento della firma della presente Convenzione. In particolare sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- costi relativi al personale interno, nel rispetto dei criteri generali dei Regolamenti Comunitari
- costi relativi ai consulenti esterni integrati nella struttura operativa
- altre voci di costo.

3. I costi relativi al personale interno, assunto a tempo indeterminato, determinato e a progetto sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro. La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore di impiego nel progetto e deve essere calcolata su base mensile. La rendicontazione degli importi previsti per le spese per il personale interno deve essere supportata da tutta la documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire l'importo rendicontato, compresi:

✓ ordine di servizio, con cui la risorsa viene assegnata alla attuazione dell'operazione con indicazione del periodo di assegnazione e dell'ammontare complessivo delle ore di impiego

✓ timesheet, riportante le ore giornaliere dedicate al progetto nel periodo di riferimento, approvato e controfirmato dal dirigente, cui va allegata la documentazione giustificativa che dimostra il sostenimento della spesa (cedolino stipendio, documentazione attestante il versamento delle imposte, oneri previdenziali e assistenziali).

4. I costi relativi ai consulenti esterni integrati presso il beneficiario sono ammissibili se necessari per il raggiungimento degli obiettivi progettuali che il beneficiario non è in grado di svolgere in proprio. In tal caso, sono ammissibili il compenso erogato, i tributi e gli oneri connessi. La rendicontazione delle spese deve essere supportata:

✓ nel caso di prestazioni a corpo, da fattura/nota di debito rilasciata dal collaboratore e dalla relativa documentazione di avvenuto pagamento

✓ nel caso di prestazioni a rendicontazione, da apposito timesheet relativo alle ore effettivamente lavorate dal professionista e dalla fattura/nota di debito accompagnata dalla relativa documentazione di avvenuto pagamento.

5. Per altre voci di costo si intendono i costi sostenuti in relazione a: servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle attività; azioni di comunicazione e promozione; viaggi e spese di missione; costruzione o acquisizione software, strumenti di aggiornamento specialistici e acquisizione di hardware; acquisto, noleggio, leasing, riparazione e assicurazione di attrezzature; costi sostenuti dall'AdB Puglia per la gestione delle commesse, debitamente rendicontati ed entro il limite massimo del 5% della voce complessiva "altri costi".

6. Per quanto riguarda l'acquisto di attrezzatura strumentale, di tipo amministrativo e tecnico, l'intero prezzo del bene è ammissibile soltanto nel caso di uso esclusivo per il progetto. In ogni caso, l'acquisto delle attrezzature e dei macchinari da parte del beneficiario deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e dalle disposizioni comunitarie in materia di pubblicità.

7. In relazione al *leasing* la spesa ammissibile è quella dei canoni pagati e comprovati per un importo massimo non superiore al valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese relative al contratto, quali tributi, interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

8. Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere oltre quelli previsti nel Disciplinare Tecnico, resteranno a carico dell'AdB Puglia.

9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con soggetti terzi, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

10. L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dall'AdB Puglia in maniera non recuperabile. Il rimborso dell'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.

11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato D.P.R., 3 ottobre 2008, n. 196.

Art. 8

(Modalità di erogazione del contributo finanziario)

1. L'erogazione del contributo concesso per la realizzazione dell'Attività, che è pari a € _____,00 avverrà con le seguenti modalità:

- erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario concesso a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell'AdB Puglia:
 - invio alla Regione della comunicazione di avvio dell'Attività attestata dal RUP
 - presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata, redatta sulla base delle indicazioni di cui al successivo art.10
 - presentazione di domanda di pagamento
- erogazione successiva del 30% del contributo finanziario concesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell'AdB Puglia:
 - comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento
 - presentazione di specifica documentazione comprovante il rispetto della tempistica e degli adempimenti previsti dal cronoprogramma di cui all'art.6
 - presentazione della relazione intermedia di cui al successivo art. 10
 - attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato
 - presentazione di domanda di pagamento

- erogazioni successive pari al 30% del contributo finanziario concesso, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell'AdB Puglia:
 - presentazione di specifica documentazione comprovante il rispetto della tempistica e degli adempimenti previsti dal cronoprogramma di cui all'art.6
 - presentazione delle relazioni intermedie di cui al successivo art. 10
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione
- erogazione finale del residuo 5%, a seguito dei seguenti adempimenti:
 - presentazione di n. 3 copie in formato cartaceo e n. 1 copia in formato elettronico dei risultati dell'Attività, redatte in conformità a quanto riportato all'art. 2
 - emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento
 - presentazione della relazione finale di cui al successivo art. 10
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della spesa complessiva, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato
 - presentazione di domanda di pagamento.

2. Le erogazioni, salvo le prime due, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

3. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - ammesso per l'intero importo/per l'importo di € _____".

4. In caso di mancato concreto avvio delle attività o di mancato completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, il Responsabile di Linea di Intervento procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Art. 9

(Rendicontazione delle spese)

1. L'Adb Puglia è tenuta a rendicontare, unitamente alle relazioni di cui al successivo art. 10, le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB e mediante supporto cartaceo, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato.

2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell'AdB Puglia, o da persona delegata, una attestazione ove risulti che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario

- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti: quali e in quale misura).

3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, il legale rappresentante dell'AdB Puglia o la persona delegata, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, dovrà presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni attestanti che:

- trattasi della rendicontazione finale delle attività
- il completamento delle stesse è avvenuto nel rispetto degli obiettivi della Linea di Intervento e di quelli indicati nel Disciplinare tecnico
- le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

4. Le spese effettuate dall'AdB Puglia devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Tali titoli devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità per le attività di verifica e di controllo.

Art. 10

(Monitoraggio)

1. L'AdB Puglia provvede a fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativamente alle varie fasi di realizzazione dell'Attività, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo, salvo diverse successive disposizioni della Regione.

2. Inoltre, l'AdB Puglia si obbliga a presentare, oltre alle specifiche comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 6, specifiche relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa ammessa a contributo finanziario. In particolare:

- una relazione preliminare, redatta secondo la scheda informativa contenuta sul MIRWEB e debitamente documentata
- relazioni intermedie descrittive di tutte le attività svolte e connesse all'avanzamento dell'Attività e contenenti, tra l'altro, la relativa rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta
- una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito ai risultati dell'Attività.

3. In assenza di avanzamento della spesa, l'AdB Puglia deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.

4. Nell'eventualità che per 12 mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procederà alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.

5. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto cartaceo, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario, così come definita nel precedente art.8.

Art. 11

(Controlli e verifiche)

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'Attività da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'AdB Puglia dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'iniziativa.

2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'Attività stessa. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'AdB Puglia.

3. Come già indicato all'art. 3, l'AdB Puglia è impegnata a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato al comma 3 dell'art. 8, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 anni successivi alla chiusura procedurale del Programma.

4. In sede di controllo, in caso di verifica del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevante, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 12

(Affidamenti di incarichi per servizi)

1. L'affidamento di incarichi per servizi a soggetti terzi deve essere attuato in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e la scelta deve essere motivata in base a criteri tecnici ed economici, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. In particolare, per i contratti sotto soglia comunitaria si applicano gli articoli dal 121 al 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 13

(Disponibilità dei dati)

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento ed i relativi risultati, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

2. L'AdB Puglia si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei servizi o fornitori dei beni mobili.

3. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 14

(Revoca della contribuzione finanziaria)

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui l'AdB Puglia incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente Convenzione, a leggi, a regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.

2. La Regione esercita lo stesso potere di revoca ove, per imperizia o altro comportamento, l'AdB Puglia comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Attività.

3. Nel caso di revoca, l'AdB Puglia è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

4. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'AdB Puglia, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico dell'AdB Puglia.

Art. 15

(Controversie)

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente Convenzione e che non dovesse trovare una soluzione bonaria, è esclusivamente competente il Foro di Bari.

2. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16

(Oneri fiscali, spese contrattuali)

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.634 e ss.mm.ii, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo, ai sensi dell'art.16 della tab.B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, modificato dall'art.28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n.955.

Art.17

(Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie)

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea.

_____, _____
(luogo) (data)

Per la Regione Puglia,
il Responsabile della Linea di Intervento 2.3

(timbro e firma)

Per l'Autorità di Bacino della Puglia,
il Segretario Generale

(timbro e firma)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1975

Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Puglia per "La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2010/2011". Ratifica.

L'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata di concerto dal Servizio Scuola, Università e Ricerca e il Servizio Formazione Professionale riferisce quanto segue:

Considerato

- che nel sistema scolastico pugliese si registra ancora oggi una percentuale significativamente superiore alla media nazionale per ciò che concerne i fenomeni di insuccesso scolastico e di dispersione;
- che nell'ambito della indagine OCSE-PISA sul "Livello di competenza dei quindicenni italiani" la Regione Puglia, all'interno di un dato complessivamente deficitario a livello nazionale, figura fra le aree geografiche in cui risulta più alta la percentuale di allievi con scarse conoscenze di base e con notevole difficoltà nel trasformare in competenze le conoscenze acquisite;
- che sono previste nella stessa indagine nuove verifiche delle conoscenze e competenze degli studenti in italiano e matematica, attraverso una didattica più attenta alla verifica e alla valutazione dei risultati.

Rilevato

- che la Regione Puglia, per favorire il conseguimento degli obiettivi indicati nell'Agenda di Lisbona 2000, sta attivando complessivamente strategie adeguate a ridurre i tassi di dispersione e sviluppare e/o rafforzare l'innalzamento dei livelli di apprendimento della popolazione, mediante l'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta formativa esistente;
- che l'Asse IV-Capitale Umano del Programma

Operativo Regionale Puglia FSE 2007/2013, ha tra gli obiettivi, specifici interventi coerenti con le politiche del PON scuola finalizzati ad "aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie";

- che la Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 dei Programmi Operativi Nazionali FSE "Competenze per lo sviluppo" e FESR "Ambienti per l'apprendimento" già oggetto di condivisione con le Regioni, prevede interventi volti al raggiungimento di più elevate e diffuse competenze e capacità di apprendimento dei giovani, in coerenza con l'ordinaria strategia posta in essere dal MIUR in materia di istruzione;
- che la Regione Puglia con l'approvazione del "Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di Servizio 2007-2013 ha posto in essere le azioni necessarie per il perseguimento di standard minimi di qualità e di efficacia del servizio scolastico ed il rispettivo obiettivo di servizio - "elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione" - ponendo il "miglioramento e valorizzazione del sistema di istruzione" al centro delle proprie politiche di sviluppo;
- che la Regione Puglia ha già attivato interventi specifici nel senso sopra indicato;
- che la Regione Puglia con l'Accordo sottoscritto con il MIUR per l'anno scolastico 2009-2010 ha già realizzato un piano progettuale denominato "Diritti a scuola" che ha consentito la realizzazione di n. 614 interventi in favore di 279 scuole statali pugliesi ed ha coinvolto 1228 docenti e n. 388 unità di personale ATA.

Rilevato, altresì

- di dover sostenere adeguatamente anche per l'anno scolastico 2010-2011 l'innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico pugliese, riconfermando la sinergia tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al fine di rendere più attrattivo il processo di apprendimento, favorendo l'integrazione dei disabili ed il successo scolastico per tutti e per tutta la durata dell'obbligo d'istruzione specie in considerazione dell'avvio della Riforma del 2° ciclo di istruzione; -che possano sicuramente con-

correre all'innalzamento qualitativo dell'offerta formativa strategie mirate, quali:

- l'allungamento del tempo scuola;
- il potenziamento dell'offerta formativa;
- un innovato approccio didattico di tipo personalizzato, che consideri lo studente parte di un gruppo con un progetto comune nel quale il lavoro individuale acquista significatività anche grazie ad un rapporto quantitativo docente/discente più contenuto.

Considerato che, a tal fine, è stato sottoscritto in data 3 settembre 2010, tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Regione Puglia, l'Accordo per *“La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2010/2011”*, per costituire parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA – L.R. 16 NOVEMBRE 2001 n. 28 e s.m.i

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto per complessivi **Euro 20.000.000,00** si provvede mediante i fondi iscritti ai capitoli del bilancio regionale 2010, così come segue:

- **Cap. 1154500 Comp. 2010 Euro 18.000.000,00 (90%) FSE + STATO**
- **Cap. 1154510 Comp. 2010 Euro 2.000.000,00 (10%) REGIONE**

I fondi di cui al presente atto sono stati accertati nei capitoli della parte entrata n.2052800(FSE) e n.2053000(STATO);

Al successivo impegno, provvederà il Dirigente del Servizio Formazione Professionale con successiva determinazione dirigenziale da assumersi ad

avvenuta approvazione del presente atto, atteso che la spesa risulta autorizzata dalla DGR 658/2010.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lettere d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale; Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di ratificare l'Accordo sottoscritto in data 3 settembre 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Regione Puglia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che al successivo impegno, provvederà il Dirigente del Servizio Formazione Professionale con successiva determinazione dirigenziale da assumersi ad avvenuta approvazione del presente atto, atteso che la spesa risulta autorizzata dalla DGR 658/2010.
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

ACCORDO

tra

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e

La Regione Puglia

per

“La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2010/2011”

LE PARTI

PREMESSO

- che la Regione Puglia, all'interno di un dato complessivamente deficitario a livello nazionale, figura fra le aree geografiche in cui risulta più alta la percentuale di allievi con scarse competenze di base e con difficoltà nel trasformare in competenze le conoscenze acquisite, come dai risultati scaturiti dalle valutazioni INVALSI sui livelli di apprendimento degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e dall'indagine OCSE - PISA sul "Livello di competenza dei quindicenni italiani";
- che nell'ambito della indagine precitata sono previste nuove verifiche delle conoscenze e competenze degli studenti in italiano e matematica, necessarie per avviare un processo di potenziamento degli apprendimenti nelle competenze chiave, anche attraverso una didattica più attenta alla verifica e alla valutazione dei risultati;
- che nelle regioni dell'obiettivo convergenza il QSN 2007-2013 prevede che la percentuale degli studenti di 15 anni con scarse competenze in lettura dall'attuale 35% dovrà essere ridotta al 20% e che la percentuale degli studenti di 15 anni con scarse competenze in matematica dall'attuale 40% dovrà essere ridotta al 21%.

PRESO ATTO

- che la programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali, pone, all'interno di una politica complessiva finalizzata a creare le condizioni per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'obiettivo prioritario di innalzare i livelli di apprendimento, garantire il possesso delle competenze chiave, assicurare l'equità di accesso, tutelare le eccellenze e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica;

che tali obiettivi assumono una particolare rilevanza nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, dove le condizioni di debolezza del contesto sono più accentuate e appaiono, pertanto, più difficilmente perseguibili gli obiettivi di uguaglianza e di inclusione sociale;

che un ulteriore valore aggiunto è costituito dalla complementarità degli interventi dei programmi nazionali con i programmi regionali, basata su una costante attività di concertazione;

che il conseguimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento si può realizzare rafforzando e integrando le politiche nazionali con gli interventi regionali, favorendo una maggiore attrattività del sistema scolastico e, più in generale, un suo significativo miglioramento in termini di qualità;

che il Programma Operativo Regionale Puglia FSE 2007/2013, nell'Asse IV - Capitale Umano prevede specifici interventi coerenti con le politiche del PON scuola finalizzati ad "aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti tesi a ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie";

- che i Programmi Operativi Nazionali - PON “Competenze per lo sviluppo” (a valere sul FSE) “Ambienti per l’apprendimento” (a valere sul FESR) approvati con Decisione C(2007) 3878 del 7 agosto 2007, nell’Asse I relativo al Capitale Umano, hanno obiettivi quali “Migliorare i livelli di apprendimento e conoscenza degli studenti” e “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’ inclusione sociale.

CONSIDERATO

- che la Regione Puglia, per favorire il conseguimento degli obiettivi indicati nell’Agenda di Lisbona 2000, sta attivando una complessiva strategia, idonea a rafforzare e sviluppare l’innalzamento dei livelli di apprendimento della popolazione e la riduzione dei tassi di dispersione, mediante azioni tese all’innalzamento del livello qualitativo dell’offerta formativa esistente e, in particolare:
 - a sostenere l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni, favorendo, una più forte integrazione tra il sistema scolastico, il sistema della formazione professionale ed il mondo del lavoro;
 - a sostenere l’attività di formazione del personale docente e non docente;
 - a sostenere i processi di apprendimento, riferiti alle competenze di base e trasversali, nell’ambito del sistema scolastico e del sistema della formazione professionale;
 - a sostenere il processo di integrazione /inclusione degli alunni con disabilità, in un’ottica di miglioramento del progetto di vita;
 - a favorire la diffusione nelle scuole dell’innovazione didattica e tecnologica, valorizzando opportunamente l’autonomia scolastica;
- che a tal fine ha già attivato interventi specifici in tema di istruzione e formazione mirati a:
 - far conseguire le competenze chiave di cittadinanza;
 - far innalzare le competenze di base adeguate all’inserimento nella vita sociale e al proseguimento degli studi;
 - favorire l’integrazione/inclusione degli alunni con disabilità;
 - promuovere il ben-essere sociale in un contesto di inclusione: scuola come luogo di relazioni e apprendimenti significativi;
 - potenziare le capacità di orientamento dei giovani, in vista delle successive scelte in campo formativo e lavorativo;
 - favorire processi di insegnamento/apprendimento diversi da quelli tradizionali, con capacità attrattive, in termini di linguaggi e di metodologie didattico/relazionali, specie nei confronti dei soggetti che in precedenza abbiano abbandonato i percorsi di istruzione e formazione;

che l’art.1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, recante misure urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010, convertito nella Legge 24 novembre 2009, n.167, al comma 3 ha previsto la possibilità per l’anno scolastico 2009-2010 di promuovere tra Amministrazione scolastica e Regioni progetti volti a promuovere attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, da realizzarsi prioritariamente con l’utilizzo di lavoratori precari della scuola inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 dello stesso articolo e con risorse finanziarie messe a disposizione delle regioni stesse;

- che precedendo tale normativa la Regione Puglia, sottoscrisse con il Ministero dell'Istruzione il 17 settembre 2009 l'Accordo per "La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze per l'anno scolastico 2009-2010";
- che in attuazione di tale Accordo è stato attivato un piano progettuale denominato "Diritti a scuola" finanziato con risorse a valere sul P.O. Puglia FSE 2007-2013 per un costo complessivo pari a € 25.051.980,00 che ha consentito la realizzazione di n. 614 interventi in favore di 279 scuole statali pugliesi ed ha coinvolto 1228 docenti e n. 388 unità di personale ATA;
- che la Legge 26 febbraio 2010, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" all'art 4 ter proroga la validità, con riferimento all'anno scolastico 2010-2011, delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 2,3 e 4 del decreto legge 25 sett.2009 n.134 convertito con modificazioni dalla legge 24 nov. 2009 n.167;

RITENUTO

- di dover sostenere adeguatamente anche per l'anno scolastico 2010-2011 l'innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico pugliese, riconfermando la sinergia tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, attraverso la promozione di un analogo progetto teso ad attivare metodologie didattiche innovative che rendano più attrattivo il processo di apprendimento, favorendo l'integrazione dei disabili ed il successo scolastico per tutti e per tutta la durata dell'obbligo d'istruzione specie in considerazione dell'avvio della Riforma del 2° ciclo di istruzione, impegnando per l'attuazione delle attività progettuali prioritariamente il personale della scuola già inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 dell'art.1 del testo coordinato del decreto legge 25 sett.2009 n.134;
- che all'innalzamento qualitativo dell'offerta formativa occorranzo strategie mirate, quali:
 - l'allungamento del tempo scuola;
 - il potenziamento dell'offerta formativa;
 - un innovato approccio didattico di tipo personalizzato, che consideri lo studente parte di un gruppo con un progetto comune nel quale il lavoro individuale acquista significatività anche grazie ad un rapporto quantitativo docente/discente più contenuto.

VISTI

- le Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, in cui è stato concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione Europea, al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale, nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 n. C(2007) 3329 del 13/07/2007, che individua tra le priorità strategiche il “miglioramento e valorizzazione del sistema di istruzione” ed identifica il servizio scolastico ed il rispettivo obiettivo di servizio - *“elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione”* - fra i servizi collettivi essenziali, ponendolo al centro delle politiche di sviluppo delle aree territoriali più deprivate;
- la Delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 “Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli Obiettivi di servizio del QSN 2007-2013”, in cui viene rafforzata l'essenzialità dell'istruzione, quale fattore di sviluppo economico e di coesione sociale, ed affermata la necessità di garantire pari standard minimi di qualità del servizio scolastico, al fine di rendere più equo il sistema di istruzione;
- i Programmi Operativi Nazionali – PON “Competenze per lo sviluppo” (a valere sul FSE) “Ambienti per l'apprendimento” (a valere sul FESR) approvato con Decisione C(2007) 3878 del 7 agosto 2007, che declina i target nell'Asse I relativo al Capitale Umano, obiettivi C ed F (rispettivamente, “Migliorare i livelli di apprendimento e conoscenza degli studenti” e “Promuovere il successo scolastico le pari opportunità e l' inclusione sociale”);
- il POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005);
- la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 24/03/2009 di approvazione del “Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di Servizio 2007-2013 della Regione Puglia” in cui sono state poste in essere le azioni necessarie per il perseguimento di standard minimi di qualità e di efficacia dei servizi legati agli obiettivi;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 “Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi” che prevede, tra l'altro, il finanziamento di iniziative volte all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, stabilendo una priorità nel finanziamento dei progetti conseguenti ad accordi con gli Enti locali;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, di riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha riconosciuto alle Regioni la potestà legislativa, concorrente con quella dello Stato, in materia di istruzione, tranne che per la determinazione dei principi fondamentali;
- la Legge 28 marzo 2003, n.53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- l'art.1 comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007), con cui si dispone l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione e la conseguente elevazione dell'età per l'accesso al lavoro;
- il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139, relativo al nuovo obbligo di istruzione;

- Il DPR 15 marzo 2010, n. 87, di riordino degli istituti professionali;
- Il DPR 15 marzo 2010, n. 88, di riordino degli Istituti tecnici;
- Il DPR 15 marzo 2010, n. 89, di riordino dei Licei;
- Il Decreto Legge 25 settembre 2009 n. 134 “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 2009/2010” convertito dalla Legge 24 novembre 2009 n. 167 e prorogato quanto alla validità delle disposizioni contenute nei commi 1,2 e 3 dell’art.1 dalla legge 26/2/2010 n.25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, art.4 ter;

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

E

LA REGIONE PUGLIA

SANCISCONO IL SEGUENTE ACCORDO

1. Entrambe le parti si impegnano anche per l’anno scolastico 2010-2011:

- ad attivare una strategia appropriata per favorire il rafforzamento e lo sviluppo del capitale umano in ambito regionale;
- a sostenere adeguatamente l’innalzamento del livello della qualità della scuola in Puglia, promuovendo specifiche attività didattiche che, attraverso metodologie innovative, rendano più attraente l’apprendimento e promuovano il successo formativo;
- a sostenere l’obbligo d’istruzione attraverso l’integrazione tra sistema scolastico, sistema della formazione professionale e mondo del lavoro;
- a migliorare il livello qualitativo dell’offerta scolastica e formativa e la tenuta dei percorsi di istruzione e formazione, anche attraverso un’adeguata formazione del personale docente e non docente;
- a sostenere i processi di apprendimento, con particolare riferimento alle competenze di base e trasversali;
- ad agevolare l’integrazione /inclusione degli alunni con disabilità;
- a favorire l’innovazione didattica e tecnologica;
- a garantire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa mediante:
 - l’allungamento del tempo scuola;
 - il potenziamento dell’offerta formativa;
 - un innovato approccio didattico di tipo personalizzato, anche attraverso un rapporto quantitativo docente/discenti più contenuto.

2. La Regione Puglia per l’anno scolastico di riferimento 2010/2011, al fine di dare attuazione alle finalità indicate nel precedente comma 1, si impegna ad emanare un apposito bando, finanziabile con le risorse del FSE – P.O. Puglia 2007-2013, Asse Capitale umano, per un importo pari € 20.000.000,00 (ventimilioni/00), cui potranno accedere istituzioni scolastiche statali del 1° e 2° ciclo di istruzione, attraverso la elaborazione di progetti volti a potenziare i processi di apprendimento ed a sviluppare le competenze degli allievi, con priorità per gli

Istituti che abbiano fatto registrare significativi scostamenti rispetto alle risultanze delle apposite rilevazioni condotte dall'Invalsi.

I progetti riguarderanno classi o gruppi di alunni di scuola primaria, di scuola secondaria di 1° grado e del primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento all'ambito linguistico e scientifico, per la scuola primaria, alle discipline di italiano e matematica per la scuola secondaria di 1° grado e 2° grado.

Per la realizzazione delle attività progettuali saranno impiegati prioritariamente il personale docente e personale ATA, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del d.lgs. n. 297/94, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al D.M. n. 75/2001, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2009/10 (o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni) che non abbia potuto stipulare per l'a.s. 2010/2011 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

In subordine sarà reclutato altro personale seguendo l'ordine delle graduatorie di cui sopra.

Tale personale, dopo la definizione delle procedure di individuazione, costituirà una dotazione a disposizione di ciascuna istituzione scolastica coinvolta nei progetti. In tale ottica, il personale medesimo sarà impiegato in via continuativa nella realizzazione delle iniziative progettuali per il rafforzamento delle discipline in precedenza indicate.

Le modalità operative per l'attuazione degli interventi formeranno oggetto di una specifica intesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

A tal fine, sarà costituita una apposita Cabina Regia della quale faranno parte rappresentanti di entrambe le amministrazioni e, ove possibile, con particolare riguardo agli aspetti riferiti alla formazione, monitoraggio e alla valutazione qualitativa degli interventi, rappresentanti dell'INVALSI e dell'ANSAS.

3. Il Ministero e la Regione concordano sulla necessità di garantire una sempre maggiore attenzione ai risultati e di conseguenza di sviluppare un progetto finalizzato alla verifica dell'efficacia degli interventi realizzati dalle scuole per migliorare le competenze chiave, attivando sinergie anche finanziarie, con misure e risorse a carico del PON-Istruzione.

4. In particolare il Ministero si impegna, promuovendo accordi con l'Autorità di gestione dei Programmi operativi nazionali, a

coinvolgere l'INVALSI in una azione di valutazione degli esiti raggiunti dai progetti attivati con il PO -FSE Puglia e i progetti attivati con il PON Istruzione nella Regione e riferiti agli stessi obiettivi.

attivare azioni formative dei docenti coinvolti nelle attività progettuali, in collaborazione con l'ANSAS;

attivare iniziative e interventi per lo sviluppo della società dell'informazione e della Scuola digitale, in particolare a vantaggio degli studenti disabili, con riferimento a nuovi linguaggi, formali, non formali ed informali, a specifiche soluzioni e contenuti digitali connessi e funzionali alla trasformazione dell'ambiente di apprendimento, alla centralità degli

apprendimenti, nuovi saperi e sviluppo delle competenze, utilizzando risorse del PON Istruzione, sia a valere sul FSE che sul FESR, purchè sussista la disponibilità di economie dei programmi PON.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a riconoscere la validità del servizio prestato dal personale docente e ATA, utilizzato per le iniziative progettuali sopraindicate, quale servizio scolastico a tutti gli effetti nelle graduatorie previste dall'art.1, comma 605, lett. c) della legge 296/2006 e dall'art.554 del d.lgs. 297/94, relativamente alla classe di concorso o al posto corrispondente, a condizione che il progetto abbia avuto una durata non inferiore a sei mesi.

6. Il presente Accordo ha efficacia per l'anno scolastico 2010/2011.

Roma, 3 SET. 2010
BARI,

Il Presidente della Regione Puglia

On. Nichi Vendola



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

On. Mariastella Gelmini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1976

Piano di risanamento nel Comune di Taranto in attuazione del D.Lgs. 152/07. Potenziam. della rete di monitorag. della qualità dell'aria, con riferimento al benzo(a)pirene e agli Idrocarburi Policiclici Aromatici. Approvaz. schema del Protocollo d'Intesa integrativo tra Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente e Arpa Puglia di istituzione del Centro Regionale Aria (CRA) della Regione Puglia.

PREMESSO

- che il D.Lgs. 152/2007 “Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente”, indica come “valore obiettivo”, per la concentrazione del benzo(a)pirene nell'aria, il valore di 1,0 ng/m³;
- che lo stesso D.Lgs. 152/07, art. 3 co. 5, prevede che *“per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati”*;
- All'esito della campagna di monitoraggio 2009 ARPA Puglia ha accertato il superamento del valore di 1 nanogrammo/m³ nella stazione di via Machiavelli, ubicata nel quartiere Tamburi del comune di Taranto;
- In particolare, nel corso dell'anno solare 2009, la centralina per il monitoraggio della Qualità dell'Aria sita a Taranto Tamburi in via Machiavelli ha rilevato un valore medio di concentrazione di benzo(a)pirene pari ad 1,3 ng/m³;
- Con relazione tecnica preliminare in data 4 giugno 2010, l'Arpa ha operato una prima valutazione sulle sorgenti di emissione del B(a)P rilevato in relazione all'area del rione Tamburi, rinviando alla conclusione degli studi e delle verifiche ancora in corso una “più completa ed esauritiva identificazione di tutte le sorgenti emmissive presenti nel territorio pugliese”;
- la relazione preliminare redatta da Arpa ha individuato nella fonte industriale il principale contributo al raggiungimento di tale valore;
- che la Regione, quale Autorità competente, è tenuta a procedere al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 3 co. 5 del D.Lgs. 152/07;
- che, in ottemperanza agli obblighi posti in capo a questo ente regionale, il Servizio Ecologia ha convocato una serie di tavoli tecnici interistituzionali, coinvolgendo gli Enti territoriali interessati al fine di individuare le misure da porre in atto a fronte delle risultanze rivenienti dalla relazione preliminare di cui sopra e a dare attuazione a quanto previsto dal citato D.Lgs. 152/07

CONSIDERATO

- che degli esiti dei tavoli tecnici cui hanno preso parte la Regione, l'Arpa, la Provincia di Taranto ed il Comune di Taranto, tenutisi in data 28 giugno 2010 e 26 luglio 2010, è emersa la necessità di implementare un piano di risanamento della qualità dell'aria a Taranto ai sensi del D.Lgs. 152/2007;
- che, a tale scopo, l'Arpa ha individuato la necessità di potenziare l'esistente rete di monitoraggio della qualità dell'aria con ulteriore strumentazione, per approfondire dal punto di vista diagnostico quali siano le principali fonti di emissione di benzo(a)pirene nell'area industriale tarantina;

- che i dati rivenienti dal monitoraggio proposto dall'Arpa si configurano come elemento costitutivo del piano di risanamento ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 3 del DM 261/2002 e che risultano necessari al fine di definire i possibili scenari di riduzione delle emissioni a partire dallo scenario di riferimento e individuare le azioni del suddetto piano di risanamento;
- che in particolare si ritiene necessario, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 3 co. 5 del D.Lgs. 152/07, procedere secondo le seguenti fasi:
 - potenziamento del sistema di monitoraggio dell'aria ambiente di Taranto, rilevazione e analisi dei dati emergenti
 - definizione dello scenario di riferimento della qualità dell'aria con individuazione della correlazione fra condizioni meteorologiche e diffusione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare di benzo(a)pirene in atmosfera, derivanti dalle fonti emissive presenti;
 - individuazione degli scenari di riduzione delle emissioni a partire dallo scenario di riferimento;
 - individuazione e attuazione delle azioni di piano finalizzate a riportare i valori misurati al di sotto dell'"obiettivo di qualità" stabilito dal D.Lgs. 152/2007;

PREMESSO ALTRESI'

- che il Servizio Ecologia ha convocato specifiche riunioni cui hanno preso parte la Regione, Arpa Puglia e i suddetti Gestori, al fine di valutare la disponibilità degli stessi a farsi carico delle ulteriori attività di monitoraggio stabilite dai tecnici dell'Arpa;
- che nel corso delle riunioni, tenutesi in data 19 luglio 2010, è stata data disponibilità da parte dei Gestori Eni e Cementir ad installare a proprie spese quanto concordato con Arpa, con tempistiche atte a permettere la rilevazione giornaliera dei dati necessari a partire dal mese di settembre 2010;
- che, diversamente, nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 23 luglio 2010, non si è raggiunto un accordo in tal senso col Gestore Ilva e che la Regione ha stabilito, stante l'urgenza connessa con la necessità di ottemperare ai disposti del D.Lgs. 152/07, di dover comunque procedere a

proprie spese e a cura di Arpa, ferma restando la possibilità, da parte di ILVA, di aderire al monitoraggio definito da Regione ed ARPA in una fase successiva;

VISTI

- la Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa;
- il D.lgs. 152/2007 "Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente".

VISTO ALTRESI'

il Regolamento Regionale 21 maggio 2008 con cui è stato emanato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Puglia

RICHIAMATI

- la DGR Puglia n. 2013 del 27/10/2009 che ha stabilito l'aggiornamento del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente, prevedendo, nell'ambito della linea d'intervento 6a, il finanziamento relativo all'istituzione del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia
- la DGR Puglia n. 344 del 10 febbraio 2010, con cui è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa fra la Regione e l'Arpa per l'istituzione a Taranto del Centro Regionale Aria;
- il Protocollo di Intesa fra Regione ed Arpa, siglato in data 4 marzo 2010, per l'attuazione della linea d'intervento 6a "Adeguamento della Rete Regionale di monitoraggio di Qualità dell'Aria" del Programma di azioni per l'Ambiente della Regione Puglia e la istituzione del Centro Regionale Aria;

RITENUTO

di dover provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 co. 5 del D.Lgs. 152/07 al potenziamento dell'attuale rete di monitoraggio della qualità dell'aria a Taranto, a cura di Arpa Puglia,

per approfondire dal punto di vista diagnostico l'individuazione delle principali fonti di emissione di benzo(a)pirene nell'area industriale tarantina, mediante apposita integrazione del richiamato Protocollo di Intesa stipulato in data 4 marzo 2010 tra Regione ed ARPA Puglia di istituzione del CRA di taranto, il cui testo composto da 14 (quattordici) facciate dattiloscritte comprensive del "Progetto di potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di Taranto, con specifico riferimento al monitoraggio degli IPA e del benzo(a)pirene, ai fini dell'identificazione delle sorgenti emmissive", è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SMI

La copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività di cui allo schema di protocollo integrativo di intesa con ARPA Puglia, definita in complessivi Euro 318.000 (trecentodiciottomila), è assicurata dalla dotazione finanziaria della linea di intervento 6a del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente.

La spesa indicata in narrativa, nella misura di Euro 318.000 trova copertura nel capitolo 611067 "*Spese per investimenti in attuazione del D.lgs. 112/98 in materia di tutela ambientale*" del bilancio già programmato con DGR 2013 del 27.10.2009. All'impegno della spesa provvederà il Dirigente del Servizio Ecologia con proprio atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario e comunque in data antecedente alla sottoscrizione del Protocollo di intesa

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 44 -comma 4 lett. b) della L.R. 7/2004.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- vista la sottoscrizione apposta in calce al presente

provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare le attività sinora svolte dall'Assessorato Qualità dell'ambiente, in attuazione del D.lgs. 152/2007;
- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa Integrativo tra Regione Puglia e Arpa Puglia per il potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria composto da 14 (quattordici) facciate dattiloscritte comprensive del "Progetto di potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di Taranto, con specifico riferimento al monitoraggio degli IPA e del benzo(a)pirene, ai fini dell'identificazione delle sorgenti emmissive", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Puglia e ARPA Puglia per il potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria;
- di delegare l'Assessore Qualità dell'Ambiente, dr. Lorenzo Nicastro, alla sottoscrizione del protocollo di intesa in parola;
- di delegare il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, ad impegnare la spesa con proprio atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario e comunque in data antecedente alla sottoscrizione del Protocollo di intesa;
- di affidare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per l'affidamento ad ARPA Puglia delle attività in oggetto e delle risorse previste al Dirigente del Servizio Ecologia, ovvero da altri dirigenti specificatamente delegati;
- di notificare il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia, all'ASL di Taranto Dipartimento di prevenzione a cura del Servizio Ecologia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
on. Nicola Vendola

**Programma di azioni per l'Ambiente della Regione Puglia
Linea 6a "Adeguamento della Rete Regionale di monitoraggio di Qualità dell'Aria"**

PROTOCOLLO INTEGRATIVO DI INTESA

tra Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente e ARPA Puglia

CENTRO REGIONALE ARIA (CRA) DELLA REGIONE PUGLIA.

Piano di risanamento nel Comune di Taranto in attuazione del D.Lgs.
152/07

**POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA A TARANTO, CON RIFERIMENTO AL B(A)P ED IPA**

L'anno 2010 il giorno _____ del mese di _____

la **Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente** (di seguito Regione), con sede legale in Modugno (BA), Via delle Magnolie 6, rappresentata dall'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente Dr. Lorenzo Nicastro, nato a Bari il 9/11/1955, per la carica domiciliato presso la sede legale;

e

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale della Regione Puglia (di seguito Arpa), con sede legale in Bari, Corso Trieste 27, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giorgio Assennato, nato a Bari il 22/4/1948, per la carica domiciliato presso la sede legale;

PREMESSO CHE:

- la salvaguardia della qualità dell'aria rappresenta una priorità in ogni politica di tutela ambientale;
- alla Regione Puglia è assegnata la competenza istituzionale di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi dei fenomeni di inquinamento atmosferico sulla salute umana, e sull'ambiente nel suo complesso;
- la popolazione deve essere costantemente ed efficacemente informata sullo stato della matrice aria e delle pressioni ambientali che incidono sulla matrice aria;
- Arpa, ai sensi della legge regionale istitutiva 6/99, così come modificata dalla legge regionale 27/06, "... promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'eco-sistema ...", "...provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale ...", nonché "...elabora i suddetti dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale ...";
- la Regione Puglia, con DGR n. 1440 del 26.9.2003, ha approvato il "Programma di azioni per l'ambiente" (di seguito "Programma regionale"), nell'ambito del quale sono inserite le misure a titolarità regionale: 6a "Adeguamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria", da affidare all'esecuzione dell'Arpa;
- con Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2008 è stato approvato il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, in attuazione dei disposti del D.Lgs. 351/99 e D.M. 261/2002, che prevede misure attuative per i territori che manifestano criticità ambientali per quel che concerne la qualità dell'aria;

- la Regione Puglia, con DGR n. 2013 del 27.10.2009, ha stabilito l'aggiornamento del Programma regionale per la tutela dell'Ambiente prevedendo, relativamente alla linea di intervento 6a, il finanziamento della costituzione del "Centro Regionale Aria" di Arpa attraverso l'assegnazione di nuove risorse finanziarie per un importo pari a 2.000.000,00 (due milioni) di Euro.
- la Regione Puglia, con DGR n. 344 del 10 febbraio 2010, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa fra la Regione e l'Arpa per l'attuazione della linea d'intervento 6a "Adeguamento della Rete Regionale di monitoraggio di Qualità dell'Aria" del Programma di azioni per l'Ambiente della Regione Puglia e l'istituzione del Centro Regionale Aria con un impegno finanziario complessivo previsto di € 2.000.000,- (due milioni di euro)
- in data 4 marzo 2010 è stato siglato il succitato Protocollo di Intesa fra Regione ed Arpa,
- la Regione Puglia, con DGR n. ____ del _____, ha approvato lo schema del presente Protocollo Integrativo di Intesa fra la Regione e l'Arpa con relativo impegno finanziario pari a € 318.000 (trecentodiciottomila euro);

CONSIDERATO CHE:

- il D.Lgs. 152/2007 "Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente", indica come "valore obiettivo", per la concentrazione del benzo(a)pirene nell'aria, il valore di 1,0 ng/m³;
- lo stesso D.Lgs. 152/07, art. 3 co. 5, prevede che «per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati»;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- All'esito della campagna di monitoraggio 2009 ARPA Puglia ha accertato il superamento del valore di 1 nanogrammo/m³ nella stazione di via Machiavelli, ubicata nel quartiere Tamburi del comune di Taranto;
- In particolare, nel corso dell'anno solare 2009, la centralina per il monitoraggio della Qualità dell'Aria sita a Taranto Tamburi in via Machiavelli ha rilevato un valore medio di concentrazione di benzo(a)pirene pari ad 1,3 ng/m³;

- Con relazione tecnica preliminare in data 4 giugno 2010, l'Arpa ha operato una prima valutazione sulle sorgenti di emissione del B(a)P rilevato in relazione all'area del rione Tamburi, rinviando alla conclusione degli studi e delle verifiche ancora in corso una *"più completa ed esaustiva identificazione di tutte le sorgenti emissive presenti nel territorio pugliese"*;
- la relazione preliminare redatta da Arpa ha individuato nella fonte industriale il principale contributo al raggiungimento di tale valore;
- la Regione, per il tramite dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente - Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Politiche energetiche, Politiche di differenziazione, recupero e riuso dei rifiuti, Bonifiche, ha tempestivamente attivato con gli Enti territorialmente competenti e con l'Arpa un tavolo di lavoro finalizzato a individuare le misure da porre in atto a fronte delle risultanze rivenienti dalla relazione preliminare di cui sopra e a dare attuazione a quanto previsto dal citato D.Lgs. 152/07;

PRESO ATTO:

- del verbale del tavolo di lavoro cui hanno preso parte la Regione, l'Arpa, la Provincia di Taranto ed il Comune di Taranto, riunitosi in data 28 giugno 2010, in cui l'Arpa ha evidenziato la necessità di implementare un sistema di monitoraggio per approfondire dal punto di vista diagnostico quali siano le principali fonti di emissione di benzo(a)pirene nell'area industriale tarantina e in cui è stato stabilito di chiedere ai gestori ILVA, ENI e Cementir, la disponibilità a collaborare, anche sul piano economico, alla realizzazione delle suddette attività con specifico riferimento all'installazione di ulteriori centraline per il monitoraggio di benzo(a)pirene e IPA;
- che l'Arpa ha predisposto il progetto di potenziamento della rete di monitoraggio recante il cronoprogramma di campionamento e analisi e il relativo quadro economico allegato al presente protocollo a formarne parte integrante e sostanziale;
- dei verbali dei tavoli tecnici riunitisi in data 19 luglio 2010 e in data 23 luglio 2010, cui hanno preso parte la Regione, l'Arpa e i gestori convocati, in cui l'Arpa ha presentato la propria proposta di progetto di potenziamento della rete di monitoraggio e il relativo cronoprogramma di campionamento, analisi ed elaborazione dei dati, in cui è previsto il monitoraggio giornaliero di benzo(a)pirene ed IPA totali per un periodo di sei mesi al fine di correlare le concentrazioni di benzo(a)pirene in atmosfera a fattori quali le condizioni meteorologiche e le attività industriali svolte negli impianti;
- che nelle stesse occasioni i gestori Eni e Cementir hanno accordato la disponibilità all'installazione a proprie spese della strumentazione di monitoraggio secondo le specifiche tecniche individuate dall'Arpa, con la tempistica atta a permettere la rilevazione giornaliera dei dati necessari a partire dal mese di settembre 2010;
- che, diversamente, nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 23 luglio 2010, non è stato raggiunto un accordo in tal senso con il gestore Ilva e che la Regione ha stabilito, stante

l'urgenza connessa con la necessità di ottemperare ai disposti del D.Lgs. 152/07, di dover comunque procedere con oneri a carico del bilancio regionale e a cura di Arpa, ferma restando la possibilità, da parte di ILVA, di aderire al monitoraggio in una fase successiva;

- del verbale del tavolo di lavoro cui hanno preso parte la Regione, l'Arpa, la Provincia di Taranto ed il Comune di Taranto, riunitosi in data 26 luglio 2010, nel quale si è dato atto degli incontri svolti con i gestori, l'Arpa ha ulteriormente delineato il quadro del monitoraggio previsto e in cui le Amministrazioni convenute hanno espresso condivisione per il percorso delineato;

CONSIDERATO

- che la Regione, quale Autorità competente, deve procedere al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 3, co. 5, del D.Lgs. 152/07;
- che i dati rivenienti dal monitoraggio proposto dall'Arpa si configurano come elemento costitutivo del piano di risanamento ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 3 del DM 261/2002 e che risultano necessari al fine di definire i possibili scenari di riduzione delle emissioni a partire dallo scenario di riferimento e individuare le azioni del piano;
- che a fronte delle differenti disponibilità accordate dai gestori e sulla base del quadro economico proposto dall'Arpa risulta necessario che la Regione contribuisca alla parziale copertura delle spese necessarie per l'implementazione del sistema di monitoraggio per un importo pari a Euro 318.000 (trecentodiciottomila), ad integrazione del finanziamento previsto per la costituzione del "Centro Regionale Aria" con DGR n. 2013 del 27.10.2009, da destinarsi all'acquisto, all'installazione e alla gestione della strumentazione riportata nell'allegato progetto di potenziamento della rete di monitoraggio redatto da Arpa;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo integrativo di intesa ha come finalità generale la redazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2007, del piano di risanamento di cui all'art. 3, comma 5, conforme ai disposti del d.lgs. 261/2002, nell'ambito delle attività del già istituito Centro Regionale Aria (CRA).

A tali fini sono previste le seguenti fasi:

- potenziamento del sistema di monitoraggio dell'aria ambiente di Taranto, rilevazione e analisi dei dati emergenti
- definizione dello scenario di riferimento della qualità dell'aria con individuazione della correlazione fra condizioni meteorologiche e diffusione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare di benzo(a)pirene in atmosfera, derivanti dalle fonti emmissive presenti;
- individuazione degli scenari di riduzione delle emissioni a partire dallo scenario di riferimento;

- individuazione e attuazione delle azioni di piano finalizzate alla riduzione delle emissioni ai sensi di legge.

Art. 2 - Ruolo e impegni della Regione

La Regione garantirà le risorse economiche necessarie alla realizzazione del presente Protocollo integrativo di intesa, a valere sulle risorse di cui alla misura 6a del *Programma regionale*, ed in particolare con l'assegnazione dell'importo della quota di € 318.000 (trecentodiciottomila euro), specificamente destinato all'attuazione del progetto di potenziamento della rete di monitoraggio di cui al successivo art. 4 da parte di Arpa.

La Regione si impegna a destinare le eventuali ulteriori necessarie risorse per le successive fasi del piano di risanamento.

Art. 3 - Ruolo e impegni di ARPA

Arpa si impegna a:

- coordinare l'implementazione di quanto già concordato con i Gestori ENI e Cementir;
- acquistare e installare la strumentazione oggetto di specifico finanziamento da parte della Regione di cui all'allegato progetto di potenziamento redatto da Arpa;
- gestire il sistema di monitoraggio di cui all'allegato progetto di potenziamento per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le relative analisi di laboratorio e la manutenzione ordinaria;
- analizzare ed elaborare i dati raccolti relativi a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed al benzo(a)pirene secondo il cronoprogramma riportato nell'allegato progetto di potenziamento;
- predisporre relazioni periodiche relative all'attività svolta e la relazione finale di monitoraggio propedeutica all'individuazione delle misure attuative del redigendo piano di risanamento.

Art. 4 - Progetto di potenziamento della rete di monitoraggio

È allegato al presente Protocollo di intesa, di cui costituisce parte integrante, il "*Progetto di potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di Taranto, con specifico riferimento al monitoraggio degli IPA e del benzo-a-pirene, ai fini dell'identificazione delle sorgenti emissive*" recante struttura e organizzazione del monitoraggio, cronoprogramma delle attività e prospetto dei costi

Art. 5 - Corrispettivi per l'attuazione del presente Protocollo di intesa

L'impegno finanziario complessivo è pari a € 318.000 (trecentodiciottomila euro).

I corrispettivi saranno quietanzati dalle Parti secondo le modalità previste dal proprio regime fiscale. La somma indicata è comprensiva di IVA, ove dovuta, e di ogni altro onere fiscale sopportato dalle Parti e sarà erogata dalla Regione, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Spese ammissibili

Le spese ammissibili dovranno essere certificate, sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti, derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, fatture, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della spesa, il suo importo, la sua pertinenza alle attività di cui al presente Protocollo di intesa.

Art. 7 - Modalità di pagamento

La somma spettante ad Arpa sarà corrisposta dal competente Assessorato Regionale con le seguenti modalità:

- **40%** dell'importo, subito dopo la stipula del presente Protocollo Integrativo di Intesa;
- **40%** dell'importo, dopo l'avvenuta installazione delle attrezzature previste;
- **saldo finale del 20%** a seguito della consegna della relazione finale di monitoraggio propedeutica all'individuazione delle misure attuative del redigendo piano di risanamento.

Art. 8 - Controversie

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita alla interpretazione ed alla esecuzione del presente protocollo integrativo di intesa, insorta in itinere o al termine dell'incarico oggetto del presente atto, le parti, concordemente, dichiarano competente il Foro di Bari.

Art. 9 -Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli articoli che precedono, si intendono applicabili alla presente Protocollo di intesa il codice civile e tutte le norme di Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 10 - Adempimenti.

Il presente protocollo di intesa, comprensivo dell'allegato Progetto di cui all'art. 4, immediatamente vincolante per le parti, è redatto su n. 14 (quattordici) fogli in due originali, dei quali uno per l'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente e uno per l'Arpa.

Bari, li _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Arpa Puglia
Prof. Giorgio Assennato

Regione Puglia
Dr. Lorenzo Nicastro



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080.5460111 Fax 080.5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080.5460201 Fax 080.5460200
E-mail: ds@arpa.puglia.it

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELL'AREA DI TARANTO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL MONITORAGGIO DEGLI IPA E DEL BENZO-A-PIRENE, AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI EMISSIVE

1. Premessa

In seguito alla avvenuta constatazione del superamento, in corrispondenza della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria di via Machiavelli, nel quartiere Tamburi di Taranto, del valore obiettivo di 1 ng/m³ per il benzo(a)pirene (BaP), l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha attivato un tavolo di lavoro finalizzato a definire i contenuti del piano di risanamento e del piano di azione, da predisporre ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 152/07.

In particolare, nel corso della riunione del tavolo di lavoro suddetto in data 28 giugno 2010, l'Arpa ha evidenziato la necessità di potenziare la rete di monitoraggio della qualità dell'aria, già esistente, per approfondire dal punto di vista diagnostico quali siano le principali fonti di emissione di benzo(a)pirene nell'area industriale tarantina.

Il potenziamento della rete di monitoraggio, illustrato nel presente documento, consiste essenzialmente nella installazione in una serie di postazioni di prelievo, interne ed esterne all'area industriale, alcune delle quali già esistenti ed altre da predisporre, delle apparecchiature per la rilevazione con elevata risoluzione temporale degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) totali, e per il campionamento del PM10, per la successiva determinazione analitica del contenuto di IPA e di BaP oltre che la determinazione di una serie di indicatori biologici nel particolato sottile, con una distribuzione spaziale delle postazioni di prelievo tali da formare due "transetti" distribuiti nelle direzioni prevalenti del vento; la campagna di misure avrà la durata complessiva di sei mesi.

L'Assessorato Regionale all'Ecologia ha quindi stabilito di chiedere alle aziende ILVA, ENI e Cementir la disponibilità a collaborare, anche sul piano economico, alla realizzazione delle suddette attività, con specifico riferimento all'acquisto e all'installazione di strumentazioni per il monitoraggio di benzo(a)pirene ed IPA.

Mentre le aziende ENI e Cementir si sono mostrate disponibili a tale forma di collaborazione, un analogo accordo non è stato raggiunto con la ditta ILVA; l'Assessorato Regionale all'Ecologia ha stabilito di procedere, comunque, alla realizzazione dell'attività di monitoraggio "diagnostico" provvedendo con propri mezzi a quanto necessario.

2. Organizzazione del monitoraggio

Nella figura 1 è illustrata la dislocazione delle sei previste postazioni di monitoraggio di IPA totali e benzo(a)pirene, fra cui le due interne alle aziende industriali ENI e Cementir.

Data la manifestata indisponibilità della ditta ILVA, non sono previste postazioni di prelievo all'interno dello stabilimento siderurgico.



Figura 1 – Postazioni di monitoraggio di IPA totali e benzo(a)pirene

In figura 2 sono meglio evidenziati i due “trasetti” di misura, disposti secondo i venti dominanti nell’area.

Si ritiene che i dati forniti dalle misurazioni per il periodo temporale previsto (sei mesi), associati ai dati dei macroinquinanti e ai dati meteoroclimatici già forniti dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria, già esistente, possano fornire indicazioni conclusive sulla provenienza e diffusione degli IPA e del BaP nell’area di Taranto.



Figura 2 – “Transetti” di monitoraggio di IPA totali e benzo(a)pirene

Anche se i sistemi di rilevazione saranno fisicamente collocati all'interno delle aziende ENI e Cementir, i campionamenti e le analisi per la determinazione del benzo(a)pirene e la gestione dei dati derivanti dai monitor in continua degli IPA totali saranno effettuati da operatori Arpa.

Naturalmente, la campagna semestrale richiederà un impegno finanziario e di personale particolarmente gravoso da parte dell'Agenzia, in tutte le sue articolazioni.

In particolare, l'attività analitica sui previsti 1080 filtri di PM10 sarà effettuata da laboratori ARPA di più province, la cui attività sarà coordinata dalla Direzione Scientifica, includendo un controllo di qualità interlaboratoriale per garantire una adeguata accuratezza dei risultati.

3. Cronoprogramma

Di seguito è riportato il cronoprogramma previsto per l'attività di monitoraggio semestrale in oggetto.

	Settembre 2010	Ottobre 2010	Novembre 2010	Dicembre 2010	Gennaio 2011	Febbraio 2011	Marzo 2011	Aprile 2011	Maggio 2011	Giugno 2011
<i>Acquisizione delle apparecchiature</i>										
<i>Istallazione delle apparecchiature e inizio della campagna semestrale</i>										
<i>Svolgimento della campagna semestrale</i>										
<i>Elaborazione e comunicazione periodica dei dati rilevati dai monitor</i>										
<i>Analisi campioni di PM10 per la determinazione del BaP</i>										
<i>Stesura e consegna report finale</i>										

L'effettivo inizio della campagna di rilevazioni sarà, in effetti, vincolato ai tempi di consegna ed installazione delle aziende produttrici delle apparecchiature per la rilevazione degli IPA in continuo e per il campionamento/analisi del PM10.

4. Prospetto dei costi4.1 Costi a carico delle aziende

I costi per l'acquisizione delle apparecchiature di prelievo/rilevazione di IPA e PM10 e per l'analisi dei filtri prelevati, per quanto riguarda le centraline interne ai due stabilimenti ENI e Cementir, saranno sostenute dalle aziende in oggetto, secondo i prospetti che seguono.

Costi del piano di monitoraggio semestrale di IPA e BaP – centralina ENI

VALIDAZIONE DATI *	TIPO ANALIZZATORI	numero dei monitor	minuti/analizzatore	minuti/cabina	costo/minuto (54,80€ / 60 min)	costo giornaliero	costo 6 mesi
	inquinanti	1	2	2	0,90	1,80	

Campionamento di Particolato *	matrice / costi	numero di filtri per sito	ore per prelievo	numero di sopralluoghi in sei mesi	costo orario 54,80 € per singolo prelievo	costo chilometrico 0,25 € * 1,5 Km	costo globale
	filtro in fibra di quarzo **	1	1	24	54,81		€ 1.315,00
	costo per spostamenti			24		1,875	€ 45,00

Determinazioni chimico - fisiche	matrice / tipo operazione	totale filtri / analisi				costo unitario	costo globale
	adempimenti amministrativi	180				5,92	€ 1.066,00
	determinazione IPA	180				296,08	€ 53.294,00

ELABORAZIONE DATI *	N° report	ore/ report	costo/ora (€)		costo report
	1	8	54,81		€ 438,50

TOT	€ 56.482,90
------------	--------------------

Costi del piano di monitoraggio semestrale di IPA e BaP – centralina CEMENTIR
--

VALIDAZIONE DATI *	TIPO ANALIZZATORI	numero dei monitor	minuti/analizzatore	minuti/cabina	costo/minuto (54,80€ / 60 min)	costo giornaliero	costo 6 mesi
		inquinanti	1	2	2	0,90	1,80

Campionamento di Particolato *	matrice / costi	numero di filtri per sito	ore per prelievo	numero di sopralluoghi in sei mesi	costo orario 54,80 € per singolo prelievo	costo chilometrico 0,25 € * 1,5 Km	costo globale
	filtro in fibra di quarzo **	1	1	24	54,81		€ 1.315,00
	costo per spostamenti			24		1,875	€ 45,00

Determinazioni chimico - fisiche	matrice / tipo operazione	totale filtri / analisi				costo unitario	costo globale
	adempimenti amministrativi	180				5,92	€ 1.066,00
	determinazione IPA	180				296,08	€ 53.294,00

ELABORAZIONE DATI *	N° report	ore/ report	costo/ora (€)		costo report
	1	8	54,81		€ 438,50

TOT	€ 56.482,90
------------	--------------------

Si riportano inoltre, nel seguente prospetto, i costi a carico di ENI per la gestione della rete di 4 centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria all'interno della raffineria (di cui solo una dedicata anche alla rilevazione di IPA e BaP), che verrà affidata ad Arpa in tempi successivi alla presente campagna.

Costi per la gestione, validazione ed elaborazione dati della rete di monitoraggio industriale di ENI											
Centraline	NOx	SO2	CO	Bicanale	Biorario	IPA tot	BTX (3 analiti)	H2S	NMHC	Mercaptani: 10 analiti	
ENI1	1	1		1		1	1	1	1	1	
ENI2	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
ENI3	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
ENI4	1	1				1	1	1	1	1	
											SOMMA
TOTALE Analizzatori	4	4	2	1	2	4	4	4	4	4	33
TOTALE Parametri	4	4	2	1	2	4	12	4	4	40	77

VALIDAZIONE DATI *	n. analizzatori	numero dei parametri da validare	minuti/parametro	minuti totali al giorno	costo/minuto (54,80 € / 60 min)	costo giornaliero	costo per un anno di validazione
		33	77	2	154	0,90	138,60
ELABORAZIONE DATI *	N° report annuali	ore/ report		costo/ora (€)			costo report
	12	8		54,81			€ 438,50

TOTALE € 51.027,00

4.2 Costi a carico della parte pubblica

I costi relativi alle quattro postazioni di prelievo e rilevazioni di IPA e BaP esterne all'area industriale, a carico della parte pubblica, sono invece riportati nel prospetto che segue.

Si precisa che tutti i costi sono calcolati in base al Tariffario Regionale (D.G.R. 829/02), aggiornato all'anno 2010.

Costi campagna di monitoraggio di 6 mesi del benzo(a)pirene presso i 4 siti esterni all'area industriale

VALIDAZIONE DATI *	TIPO ANALIZZATORI	numero dei monitor	minuti/analizzat ore	minuti/cabina	costo/minuto (54.80/60 €)	costo giornaliero	costo 6 mesi
	inquinanti	4	2	8	0,9	7,2	

Campionamento di Particolato *	matrice / costi	numero di filtri per sito	ore per prelievo	numero di sopralluoghi in sei mesi	costo orario 54.8 € per singolo prelievo	costo chilometrico 0.25 € * 1.5 Km	costo globale	
	filtri in fibra di quarzo	1	4	24	54,81			€ 5.261,76
	costo per spostamenti			24		7,5		€ 180,00

Determinazioni chimico - fisiche	matrice / tipo operazione	totale filtri / analisi				costo unitario	costo globale	
	adempimenti amministrativi	720				5,92		€ 4.262,40
	determinazione IPA	720				296,08		€ 213.177,60

ELABORAZIONE DATI *	N° report	ore/ report	costo/ora (€)		costo report
	1	24	54,81		
TOT					€ 225.493,20

Strumentazione necessaria	denominazione	numero di strumenti per sito	siti sprovvisti di apparecchi		costo unitario €	costo globale	
	campionatore/analizzatore bicanale PM10	1	3		37.000		€ 111.000,00
	analizzatore IPA in continuo	1	3		20.000		€ 60.000,00
	cabinet per analizzatori	1	2		14.000		€ 28.000,00
TOT					€ 199.000,00		

TOTALE GENERALE
TOTALE DOPO SCONTO
DEL 25%

€ 424.493,20

€ 318.369,90

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1977

Approvazione in via provvisoria del Piano Regolatore intercomunale per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) dei Comuni di Gravina e Poggiorsini.

L'Assessore regionale alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

premessato che


- come previsto dall'art. 5 del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, i Comuni di Gravina e Poggiorsini, rispettivamente con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 27.02.2007 e con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19.03.2007, avviavano le procedure per l'adozione del Piano Regolatore intercomunale per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) nei corrispondenti territori comunali, prendendo atto degli atti redatti da R.T.I. UNAIS Società Cooperativa (Capofila) e da AFORIS e indicando quale capofila il comune di Gravina;
- il P.R.I.E. intercomunale e i relativi elaborati venivano depositati per 15 (quindici) giorni consecutivi presso la segreteria del comune di Gravina, per permetterne al pubblico la libera visione;
- durante il periodo del deposito, del quale veniva dato avviso sull'Albo Pretorio dei comuni e sui quotidiani a diffusione provinciale (*"al Corriere del Mezzogiorno Edizione Puglia – ribattuta provinciale"* e *"Repubblica Bari – Edizione Regionale"*), pervenivano n. 8 osservazioni. Su tali osservazioni si pronunciava la Giunta Comunale di Gravina con Delibera n. 95 del 11.06.2007 approvando e facendo proprie le considerazioni e le proposte di controdeduzioni e/o di accoglimento in ordine alle osservazioni prodotte dalla società, incaricata della redazione del P.R.I.E. (allegato A), nonché il verbale del gruppo tecnico incaricato per la redazione del P.R.I.E. intercomunale con i rappresentanti dei Comuni di Gravina in Puglia e di Poggiorsini (allegato B);
- con nota prot. n. 18676/2007 del 13.06.2007, acquisita al prot. Uff. n. 10136 del 22.06.2007, il Dirigente del Servizio Ambiente del comune di Gravina convocava, per il giorno 26.06.2007, la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, co. 4, del R.R. n. 16/2006, invitando gli enti territorialmente competenti; con la stessa nota si allegavano su supporto informatico la delibera di Giunta Comunale n. 35/2006 di presa d'atto, le osservazioni pervenute, la delibera di Giunta Comunale n. 95/2006 di pronuncia delle osservazioni pervenute e gli elaborati tecnici e cartografici, del P.R.I.E. intercomunale in oggetto;
- con nota prot. n. 20149/2007 del 29.06.2007, acquisita al prot. Uff. n. 10136 del 22.06.2007, il Dirigente del Servizio Ambiente del comune di Gravina aggiornava i lavori della prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, co. 4, del R.R. n. 16/2006 al giorno 10.07.2007, invitando nuovamente gli enti territorialmente competenti;
- con nota prot. n. 21749/2007 del 11.07.2007, acquisita al prot. Uff. n. 12330 del 26.07.2007, il Dirigente del Servizio Ambiente del comune di Gravina inviava i verbali della Conferenza dei Servizi;
- nella Conferenza dei Servizi esprimevano pareri e/o indicazioni i seguenti enti: Soprintendenza archeologica della Puglia, ARPA Puglia, AUSL BA/3, Consorzio Terre d'Apulia, Ente Parco dell'Alta Murgia, Comune di Poggiorsini;
- con nota prot. n. 27160 del 20.09.2007, il Comune di Gravina, trasmetteva all'Autorità competente alla sua approvazione (Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente), che lo acquisiva al prot. n. 15522 del 08.10.2007, le delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007), nonché i seguenti elaborati costituenti il P.R.I.E. comunale:
 - Tavola n. 1 – Aree Z.P.S. e S.I.C.
 - Tavola n. 2 – Aree parco
 - Tavola n. 3 – Oasi di protezione – Biotopi e Siti di interesse naturalistico Riserve

- Tavola n. 4 – *Aree I.B.A.*
 - Tavola n. 5 – *Quadro d'insieme dei principali vincoli ambientali*
 - Tavola n. 6 – *Boschi – Macchie – Aree connesse*
 - Tavola n. 7 – *Decreto Galasso – Vincoli ex L.N. 1497/39*
 - Tavola n. 8 – *Aziende faunistiche – Bandite di caccia – Centri di riproduzione pubblici e privati*
 - Tavola n. 9 – *Zone speciali*
 - Tavola n. 10 – *Vincoli idrogeologici e Zone umide*
 - Tavola n. 11 – *Vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche – Catasto grotte - Sinkholes*
 - Tavola n. 12 – *Idrologia superficiale*
 - Tavola n. 13 – *Usi Civici e Tratturi*
 - Tavola n. 14 – *A.T.E. – Ambiti Territoriali Estesi*
 - Tavola n. 15 – *Sistema vegetazionale*
 - Tavola n. 16 – *Carta della vegetazione*
 - Tavola n. 17 – *Aree di sensibilità naturalistica*
 - Tavola n. 18 – *Uso del suolo*
 - Tavola n. 19 – *Reti elettriche e Metanodotto*
 - Tavola n. 20 – *Strade e Ferrovie*
 - Tavola n. 21 – *Centri abitati*
 - ALLEGATO 2 *Carta della ventosità (Scala comunale)*
- con nota prot. n. 17662 del 22.11.2007, il Settore Ecologia richiedeva all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale il parere di competenza sul P.R.I.E. intercomunale;
 - con nota del 20.06.2008 l'Ufficio Parchi e Tutela

della Biodiversità trasmetteva al Servizio Ecologia il parere di Valutazione di Incidenza, nel quale si riporta:

*Dall'analisi relativa del piano in oggetto emergono una serie di criticità e pertanto, vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti dell'Ufficio, si esprime **parere favorevole**, ai fini della sola valutazione d'incidenza, prescrivendo che le indicazioni previste nel piano per l'identificazione delle aree inleggibili per la realizzazione di impianti eolici seguano le seguenti prescrizioni relative ad attuare azioni di mitigazione degli impatti diretti ed indiretti sopra elencati su habitat, specie e habitat di specie di interesse comunitario:*

- *Estensione dell'area buffer relativa al perimetro dei due siti di interesse comunitario (SIC IT 9120008 Bosco Difesa Grande e SIC-ZPS IT 9120007 Murgia Alta) di 500 metri;*
- *Previsione di un'area buffer relativa all'home range della colonia di grillaio (Falco naumanni) presente nella città di Gravina in Puglia, di almeno 4 Km di raggio dalla estremità del centro abitato;*
- *Inclusione tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici dell'area compresa tra Loc. Bianchini, Magliuolo, Le frondi ad est del SIC "Difesa Grande" e le zone coltivate nei pressi di masseria San Canio e tutta la zona ricadente in C.da Zingariello. Si riporta uno stralcio della Tavola 22 del P.R.I.E. "Quadro d'insieme dei principali vincoli ambientali" in cui si evidenzia l'area (in rosso) da assoggettare a vincolo di inleggibilità.*



- con nota del 16.06.2008, acquisita al prot. Uff. n. 9094 del 23.06.2008, la LIPU trasmetteva all'Ufficio PP. e RR. NN. osservazioni in merito al PRIE intercomunale in oggetto;
- con nota prot. n. 13393 del 25.09.2008, il Settore Ecologia richiedeva ai Comuni di Gravina e Poggiorsini di integrare gli atti trasmessi con documentazione amministrativa e cartografia in merito al P.R.I.E., sottolineando alcune imprecisioni nelle tavole inviate.
- con nota prot. n. RG-3/43/20112/1-6/75/07 del 27.11.2008, acquisita al prot. Uff. n. 17676 del 17.12.2008, l'Aeronautica Militare, Ufficio Demanio, trasmetteva al Settore Ecologia la nota prot. n. 13393 del 25.09.2008 dello stesso servizio ricevuta per conoscenza, in quanto pervenuta erroneamente.
- con nota prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010, il Comune di Gravina trasmetteva al Settore Ecologia, e per conoscenza agli enti territorialmente competenti la documentazione integrativa richiesta, costituita da:
 - copie della Del. G. M. n. 32 del 19.03.2007 di presa d'atto del comune di Poggiorsini;
 - copia delle osservazioni presentate dall'Eolica di Altamura
 - Tavola 21a – *Carta delle acclività*
 - Tavola 21b – *Carta geomorfologica*
 - Tavola 23 – *Verifica PRG*
 - Tavola 9a – *Vincoli Idrogeologici e Zone Umide*
 - Tavola ATE
 - Tavola 22b – *Quadro d'insieme delle aree inleggibili*
 - Tavola 18b – *Strade e Ferrovie*
 con la stessa nota si comunicavano precisazioni in merito alle osservazioni, alle controdeduzioni, alla ricognizione degli aerogeneratori esistenti sul territorio comunale, al tracciato del metanodotto e alle zone umide;
- con nota prot. n. 5387 del 13.04.2010, il Servizio Ecologia inviava la documentazione cartacea all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio per il rilascio del parere di competenza sul P.R.I.E. intercomunale;
- con nota prot. n. 11794 del 28/07/2010, acquisita al prot. Uff. n. 10467 del 30/07/2010, l'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio trasmet-

teva al Servizio Ecologia e al Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini il parere di competenza, che testualmente recita:

“... per quanto di competenza, questo Servizio, sulla scorta della ricognizione effettuata, ai sensi dell'art. 6 del predetto R.R. 16/2006, in ordine ai vincoli gravanti sulle aree eleggibili interessate dal PRIE rivenienti dal vigente PUTT/p (approvato con D.G.R. n. 1748 del 15.12.2000), ha rilevato che nel suddetto piano non sono individuate, né le aree di pertinenza, né le conseguenti aree annesse (buffer) dei numerosi canali del torrente Basentello e Pentecchia che insistono relativamente sulla fossa Bradanica e sulla Valle Pentecchia.

Tali canali risultano, di fatto, correttamente individuati nella elaborato 21b Carta geomorfologica del 2/2009 e non riportati (con le relative aree annesse), come aree inleggibili, nell'elaborato 22b Quadro delle aree inleggibili del 8/2009.

Detta individuazione riveste particolare importanza al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale e l'habitat naturale di detti canali particolarmente interessata dagli impatti diretti e/o indiretti che nello stesso habitat produrrebbe l'eventuale installazione di aerogeneratori.


Pertanto al fine di garantire una migliore tutela paesaggistica questo Servizio è del parere che tutte le aree interessate dai reticoli idrografici superficiali, in precedenza detti, così come riportati nell'elaborato 21b, siano assoggettati al regime di tutela fissato dell'art. 3.08.3 del vigente PUTT/p (nel quale si prescrive di vincolare la fascia di rispetto della profondità di 150 m sia a destra che a sinistra delle sponde dei corsi d'acqua e canali) e siano da includere tra le “aree inleggibili”.

Ancora, si ritiene necessario segnalare l'opportunità di escludere altre due aree dichiarate “eleggibili” e riscontrabili nella succitata Tav. 22b le quali, risultando intercluse tra le aree inleggibili per la presenza del vicino sito SIC “Murgia Alta”, ove fossero interessate dall'installazione di aerogeneratori, produrrebbero impatti significativi; sull'apposita planimetria allegata vengono riportate in giallo le aree che ad avviso di questo Servizio dovrebbero essere stralciate.

Infine, nello spirito di collaborazione, persistendo la mancanza del parere dell' ADB, si segnala al Servizio Ecologia, la necessità, per quanto già detto nella precedente nota di acqui-

sire detti pareri, preliminarmente all'approvazione definitiva del Piano in questione."

e del quale si riporta di seguito l'allegato cartografico:



- con nota prot. n. 289/AR del 22/06/2010, acquisita al prot. Uff. n. 11034 del 11/08/2010, la Provincia di Bari comunicava al Comune di Gravina in Puglia e a questo Assessorato il parere favorevole al Piano con le considerazioni e prescrizioni di seguito riportate:

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si **esprime parere** favorevole al Piano proposto, alle seguenti condizioni:

- *che nella documentazione agli atti della regione sia presente lo studio anemometrico che certifichi la idoneità dal punto di vista della ventosità delle aree non individuate come inleggibili dal PRIE;*
- *che la zona buffer dalle aree gravate da vincolo archeologico sia stata effettivamente assunta pari a 200 m come riportato a pagina 11 della Relazione Tecnica.*

Considerato

- che l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche/VAS della Regione Puglia,
 - preso atto degli esiti delle Conferenze di Servizi tenutesi il 22.06.2007 e il 10.07.2007, delle osservazioni pervenute, nonché dell'avvenuta adozione del P.R.I.E. intercomunale da parte dei Comuni di Gravina e Poggiorsini, a mezzo delle delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007), e
 - tenuto conto delle integrazioni trasmesse dal Comune di Gravina con prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010,
- ha proceduto alla valutazione della conformità del P.R.I.E. intercomunale, così come adottato dai Comuni e integrato, alle prescrizioni del R.R. n. 16/2006 e, in particolare, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6;
- che oggetto di valutazione sono stati gli atti e la documentazione, così come trasmessi dal Comune di Gravina;
 - che da tale valutazione è emerso:
 - la conformità del P.R.I.E. intercomunale all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/2006, ad eccezione:

- della lettera b) del medesimo comma, per cui non sono state ritenute non idonee le aree con pendenze superiori al 20%, come riportate in Tavola 21a Carta delle acclività e le relative aree buffer di 150 m;
- della lettera d) del medesimo comma, in quanto non è stato applicato il buffer di 1000 m da tutta l'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Poggiorsini; tale area edificabile urbana deve infatti comprendere anche le zone D e F contigue ai centri abitati in quanto, nelle previsioni di piano, soggette ad edificabilità e poste in continuità fisica con gli agglomerati urbani;
- della lettera d) del medesimo comma, considerato che non è possibile verificare in tavola 23 – Verifica PRG il buffer di 1000 m da tutta l'area edificabile urbana (zone A, B, C, F, D, ecc.) del Comune di Gravina così come definita dallo strumento urbanistico vigente comunale, in quanto illeggibile;
- che il P.R.I.E. intercomunale ha individuato come non idonee all'installazione di impianti eolici, ulteriori aree in aggiunta a quelle di cui all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/2006, così come specificato nella documentazione agli atti;
- che l'individuazione di tali aree è stata effettuata sulla base delle ricognizioni dei vari sistemi territoriali e, pertanto, in osservanza dei criteri di cui all'art. 6 del RR n. 16/2006;
- che non è stato acquisito il parere di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, attesa la presenza nei comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini di aree vincolate dal Piano di Assetto Idrogeomorfologico;
- che sono state rilevate **alcune imprecisioni** ed incoerenze sia nella relazione tecnica che nelle rappresentazioni grafiche. In particolare:
 - la Tavola 11 – *Idrologia superficiale* presenta il retino dei principali reticoli fluviali non coerente con quanto presente nella Tavola 21b – *Carta geomorfologica*, lo stesso dicasi per la figura a pag. 17 in Relazione Tecnica;
 - la Tavola 21b – *Carta geomorfologica* non evidenzia le emergenze geomorfologiche, in particolare i puli e gravine, indicati come caratterizzanti del territorio in Relazione Tecnica a

- pagina 6 e 15, inoltre non fa propri gli studi e le analisi di cui alla figura a pagina 14 della Relazione Tecnica. Si sottolinea a tal proposito che tali emergenze e le relative aree buffer di 100 m dovranno essere ritenute aree non idonee ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera c);
- rendere maggiormente distinguibili le campiture relative ai retini relativi alla zonizzazione urbanistica del comune di Poggiorsini nella Tavola 23 – *verifica PRG*;
 - non risultano coerenti fra loro le Tavole 5 – *Boschi, Macchie, Aree connesse, 15 – Carta della vegetazione e 16 – Uso del suolo*, in particolare per quanto riguarda i boschi e le macchie. Si sottolinea a tal proposito l'esigenza di un tematismo univoco al fine di individuare il relativo buffer di 200 m (come indicato al punto l) pag. 77 in Relazione Tecnica);
 - chiarire se le RTN e le relative aree buffer cartografate nella Tavola 17 – *Reti elettriche e Metanodotto e nella Tavola 22b – Quadro d'insieme delle aree inleggibili* sono da considerarsi aree non idonee o meno; in caso positivo esse dovranno essere indicate opportunamente anche nella Relazione Tecnica;
 - nella Tavola 17 – *Reti elettriche e Metanodotto* in legenda si fa riferimento per il metanodotto ad allegati alla tavola stessa non presenti nella documentazione;
 - chiarire se le aree buffer dalle strade citate a pagina 38 della Relazione Tecnica e presenti nella Tavola 18b – *Strade e Ferrovie* sono da intendersi area non idonea o meno; in caso positivo esse dovranno essere indicate opportunamente anche nella Relazione Tecnica. Nella stessa tavola inoltre il buffer dalla strada provinciale n. 10 dovrebbe essere considerato per tutta la sua lunghezza;
 - in Tavola 22b – *Quadro d'insieme delle aree inleggibili* la legenda non corrisponde a quanto presente in cartografia, in particolare non è presente la campitura con cui sono segnate le RTN;
 - rendere coerente il punto h) presente a pagina 77 in Relazione Tecnica in merito al buffer di 200 m degli ATE A e B a quanto presente in cartografia e a pagina 70 della stessa Relazione Tecnica;
 - rendere coerente il punto j) presente a pagina 77 in Relazione Tecnica relativo al buffer dai vincoli architettonici/archeologici a quanto presente in cartografia e nel R.R. 16/06;
 - chiarire il riferimento *al punto f) delle premesse* citato nel punto m) a pagina 77 della Relazione Tecnica;
- che la procedura espletata è conforme alle indicazioni dell'art. 5 del R.R. 16/2006;
 - che la documentazione del P.R.I.E. intercomunale è stata presentata conformemente a quanto disposto dall'art. 7 del R.R. 16/2006;
 - che la procedura per l'approvazione del P.R.I.E. intercomunale è stata avviata da parte dei Comuni di Gravina e Poggiorsini antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pertanto esclusa dagli obblighi della stessa rivenienti, e ha comunque soddisfatto i principi di trasparenza e partecipazione previsti dalla norma nazionale, nonché reso possibile la valutazione della componente ambientale operata nell'ambito dell'iter di approvazione dello stesso;
- **che, sulla base dell'istruttoria espletata, è possibile procedere all'approvazione in via provvisoria del P.R.I.E. intercomunale dei Comuni di Gravina e Poggiorsini, con le seguenti prescrizioni:**
 - acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia;
 - adeguamento degli elaborati tecnici costituenti il P.R.I.E. intercomunale, così come adottati dal Consiglio Comunale con le delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007) e integrati dalla documentazione trasmessa al Servizio Ecologia con nota prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010, al fine di superare le **non conformità** all'art. 6, comma 3, lettere a) e d) del RR n. 16/06 e le **imprecisioni ed incoerenze** rilevate nel procedimento e sopra indicate, nonché di renderli conformi ai pareri resi, e sopra citati, dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, dall'Assessorato regionale all'Assetto del Terri-

torio e dalla Provincia di Bari;

L'ASSESSORE REGIONALE ALL'ECOLOGIA

PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare in via provvisoria, ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/2006, il P.R.I.E. intercomunale adottato dai Comuni di Gravina e Poggiorsini con le delibere del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007) -comprensivo delle tavole integrative trasmesse dal Comune di Gravina con nota prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010, con le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente e sopra indicate.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/2006 e dell'art.4, lettera d), della Legge Regionale n.7/2004.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo NICASTRO;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare in via provvisoria, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, il

P.R.I.E. intercomunale dei Comuni di Gravina e Poggiorsini,

- di dare mandato ai Comuni di Gravina e Poggiorsini di provvedere, in osservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto, all'adeguamento degli elaborati e alla trasmissione degli stessi all'Autorità competente, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche/VAS della Regione Puglia, che, previa acquisizione dell'attestazione di conformità dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, provvederà all'approvazione definitiva;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
on. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2010, n. 1979

Accordo Stato – Regioni del 5 novembre 2009 in materia di Formazione Continua in Medicina – Recepimento.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della A.P. (Rapporti Università Regione e Gestione Medicina Generale) dell'Ufficio 4 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce:

L'art.1, comma 173, della legge n. 311/30 dicembre 2003, ai fini del finanziamento integrativo a carico dello Stato a favore delle Regioni, ha imposto una specifica intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge n. 131/5 giugno 2003, che prevede determinati adempimenti, nel contesto degli obiettivi di finanza pubblica, finalizzata al contenimento della spesa.

L'individuazione dei predetti adempimenti da

parte delle Regioni per l'accesso dei fondi di cui innanzi è stata sancita con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005 con il nr.2271 di repertorio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) della intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato – Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

Nella seduta del 5 novembre 2009, la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha sancito, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, con proprio provvedimento nr. 192 di repertorio, l'Accordo concernente *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero,liberi-professionisti”*.

Per effetto delle citate disposizioni, si propone che la Giunta Regionale proceda, con il presente atto, al recepimento del predetto Accordo, che previa pubblicazione sul BURP, viene immesso sui siti internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e dell'A.Re.S. (www.arespuglia.it), per l'accesso da parte delle strutture del SSR, per la loro conoscenza ed attuazione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio P.A.O.S.
Silvia Papini

- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art .4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal Responsabile A.P. dell'Ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio PAOS; -a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di recepire l'Accordo, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sancito nella Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 5 novembre 2009, concernente *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero,liberi-professionisti”*;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L. R. n. 13/94;
3. di disporre l'inserimento dei predetti accordi nei siti internet della Regione Puglia e dell'A.Re.S.;
4. di riservarsi di comunicare al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
on. Nicola Vendola



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**